

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

473^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente VENANZI,
indi del Vice Presidente ALBERTINI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (22-25 luglio 1975)	<i>Pag.</i> 22407
Variazioni	22406

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	22355
---------------------------	-------

Votazione e approvazione:

« Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » **(538-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

BRANCA	22374
DE CAROLIS	22375
FOLLIERI, <i>relatore</i>	22355
LICINI	22372
LUGNANO	22369
MARIANI	22365
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	22360
VALITUTTI	22367

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	22406
Integrazione	

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11).

Si dia lettura del processo verbale.

P O E R I O, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 4 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

DE MARZI, ZUGNO, CASSARINO, MAZZOLI e DE CAROLIS. — « Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1975, n. 160, recante norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale » (2195).

Votazione e approvazione del disegno di legge:

« **Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà** » (538-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Le modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati sono state esaminate ed approvate articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

Invito il relatore a riferire oralmente.

FOLLIERI, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il disegno di legge che viene oggi al nostro esame ha dei precedenti storici che si riallacciano addirittura al 1947. Questo disegno di legge venne presentato dal Governo il 31 ottobre 1972. Il Senato in sede redigente approvò il 18 dicembre 1973 un complesso di norme che venne trasmesso alla Camera dei deputati. È in sostanza una ripetizione aggiornata dei disegni di legge che arrivarono in Aula qui al Senato durante la quarta e la quinta legislatura e che non giunsero al traguardo finale per lo scioglimento delle Camere.

I criteri cui questo disegno di legge si ispira sono l'adeguamento ai principi delle regole minime per il trattamento dei detenuti dell'ONU nonché l'adeguamento ai principi della Carta costituzionale, ripudiandosi l'impostazione autoritaria, punitiva e anche segregazionista del vigente regolamento normativo del 1931.

La Commissione giustizia ha dovuto affrontare un problema fondamentale per portare a conclusione questo atteso regolamento che assume la veste di legge formale. Il problema era se la Commissione potesse accettare gli emendamenti della Camera o dovesse insistere su determinate posizioni ed eventualmente modificare ancora quello che la Camera aveva deciso. Considerazioni di carattere politico e sociale hanno indotto la Commissione ad accettare il testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento anche se amputato di determinate previsioni non tanto per i motivi ispiratori quanto e soprattutto perchè la *sedes materiae* non è stata considerata idonea dalla Camera.

Ora, è vero che nel testo del Senato erano state previste alcune norme relative all'esecuzione della pena e ad istituti che si dovevano creare presso il Ministero per lo studio attento della posizione umana dei detenuti, tuttavia a me pare che nel frammentarismo delle disposizioni legislative in materia penale, di procedura penale e quindi di ordinamento penitenziario poteva essere anche superato l'ostacolo della *sedes materiae* per dare soluzione a problemi scottanti. La Commissione giustizia tuttavia ha avvertito l'urgenza di proporre l'approvazione del testo pervenuto dalla Camera, per la considerazione preminente che è necessario dare uno *status* democratico ai detenuti ed agli internati e soprattutto per evitare che il ritardo nell'approvazione si ponesse come concausa delle ribellioni e dei disordini che hanno turbato l'ambiente dei detenuti dal 1969, concausa o pretesto che i detenuti e gli internati hanno messo avanti allorché si è trattato di protestare contro l'ambiente carcerario, contro il regolamento carcerario e soprattutto contro il trattamento loro riservato.

In sostanza, questo nostro ordinamento penitenziario ha voluto tradurre in norme di legge la prassi che si è venuta formando attraverso un'interpretazione democratica e benevola del regolamento del 1931 operata da tutti i ministri che si sono succeduti al Dicastero di grazia e giustizia dal 1945 ad oggi. Questa regolamentazione dà certezza di diritto e di posizione giuridica ai detenuti ed agli internati per modo che a questi cittadini italiani, che sono ben 400.000 ed oltre, sia attribuito il diritto di vedersi trattati umanamente e di vedere risolti i loro problemi alla stregua dei principi della Costituzione. Vorrei riassicurare l'opinione pubblica che questo regolamento non rappresenta nessuna forma di lassismo, ma prende in esame la condizione del condannato che *est aliud* nei confronti dell'imputato: l'imputato è colui il quale viene tradotto innanzi ai giudici per una violazione grave o meno grave dei precetti penali; il condannato è colui il quale sa che per un giudizio definitivo, che spesso si conclude in Cassazione, deve espiare una determinata pena.

Ora a me pare che l'odio della pubblica opinione verso coloro che compiono determinati gravi delitti (estorsioni, rapine, omicidi) non sia giustificato nei confronti di un uomo che è ristretto *in vinculis*. La società è stata già soddisfatta quando il magistrato ha emesso la sua sentenza di condanna. La società, nel particolare momento in cui l'imputato diventa condannato, ha il dovere di proteggerlo e di assicurargli se non una vita che si svolge in piena libertà almeno quella condizionata semplicemente dalla perdita di questo sommo bene ma non gravata da altre condizioni che possano farlo considerare come una sottospecie di uomo.

Ecco perché riteniamo che questo nostro disegno di legge, che si è ispirato soprattutto alle regole minime dell'ONU ed alla Costituzione, abbia imboccato la strada giusta. In particolare, sia pure sinteticamente, vorrei rappresentare agli onorevoli colleghi che non fanno parte della Commissione giustizia la struttura del disegno di legge che si articola su due titoli: il primo si riferisce al trattamento dei detenuti, il secondo all'organizzazione penitenziaria. Il complesso di norme riguardanti il trattamento è diviso in sei capi: i principi direttivi, le condizioni generali, le modalità del trattamento, il regime penitenziario, l'assistenza e le misure alternative alla detenzione; il complesso delle norme attinenti all'organizzazione penitenziaria riguarda gli istituti penitenziari, gli uffici di sorveglianza, il servizio sociale. Vi sono poi delle disposizioni finali e transitorie ed infine la tabella degli organici.

Queste norme si ispirano alla Costituzione e soprattutto all'articolo 27, specialmente per il particolare riferimento alla presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva ed alla funzione rieducativa delle pene. Ora gli onorevoli colleghi sanno bene che per molto tempo si è discettato su quale fosse la natura della pena. In tempi lontani si è affermato che la pena ha solamente una funzione di espiatione: il condannato, si diceva, deve espiare *quia peccatum est*, cioè perché ha violato le norme penali. Peraltro si è fatto strada attraverso uomini liberi ed illuminati il principio che l'espiatione della

pena non è tanto nè solo un'afflizione, una limitazione della libertà, con tutte le conseguenze che da ciò derivano, ma è soprattutto la possibilità per il condannato di emendarsi, di migliorare le sue qualità, il suo carattere, la sua intelligenza, la sua coscienza, per essere riammesso nel circuito sociale.

Si è affermato quindi che per questa particolare finalizzazione il condannato deve espiare *ne peccetur*, cioè affinché non sia indotto di nuovo al delitto. La pena non è solo retributiva, quanto piuttosto rieducativa. E la pena deve essere rieducativa perchè il carcere non è una entità isolata che vive nel corpo sociale come un bubbone maligno, circondato da alte mura e da tanta custodia. Il carcere è anch'esso una entità attiva e propulsiva del tessuto sociale e quando la società è stata soddisfatta con la condanna di chi ha peccato sorge per il condannato il diritto di essere tutelato dalla società.

L'articolo 1 del provvedimento indica un trattamento penitenziario conforme a umanità, che assicuri il rispetto della dignità umana. Sono tre le componenti essenziali attraverso le quali il legislatore pensa di poter raggiungere questa finalità: in primo luogo il lavoro, in secondo luogo la possibilità per il condannato di inserirsi con la istruzione in qualche modo nella vita culturale, in terzo luogo l'esercizio libero del culto di ogni religione. Su questi tre fondamentali principi si articolano i capi che poc'anzi ho enunciato.

È importante ribadire in questa sede che la Camera ha approvato il principio stabilito all'articolo 3 in ordine all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati. Questo articolo ha una storia che vale la pena di ricordare ai colleghi. Il Senato si pose il problema se i detenuti e gli internati potessero esercitare personalmente i diritti loro derivanti dalla legge presente anche se si trovavano in stato di interdizione legale. Come gli onorevoli colleghi sanno, la interdizione legale paralizza del tutto la capacità di compiere atti giuridici. Ora abbiamo tenuto presente il fatto che i detenuti e gli internati hanno nella vita delle carceri determinate esigenze che non possono certo

essere assunte, gestite da un tutore o da un protutore, che agli internati e ai detenuti può essere riconosciuto, anche se la sentenza ha dichiarato la loro interdizione legale, l'esercizio completo dei loro diritti limitati alla organizzazione e alla vita delle carceri. La Commissione giustizia della Camera aveva soppresso questo articolo 3 pensando che ci fosse una incompatibilità, anzi una contraddizione tra l'interdizione legale dichiarata dal magistrato e l'attribuzione dell'esercizio dei diritti ai detenuti e agli internati limitatamente a quanto si riferisce alla loro vita nelle carceri.

L'Aula invece ha riammesso questo principio, accettando l'articolo 3 così come era stato proposto dal Senato. Credo che questa sia una conquista di umanità e di civiltà, una conquista di umanità che riconosce nel condannato l'essenza e la figura di un uomo che ha peccato, che si trova in espiazione ma che pure deve conservare la possibilità di una vita giuridica sia pure limitata e relativamente ai bisogni della sua permanenza nelle carceri.

Vi sono poi le norme che riguardano le modalità di trattamento. Bisogna che il trattamento penitenziario — come recita l'articolo 12 — risponda ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto e che per ciascun condannato o internato, in base ai risultati della osservazione, siano formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare secondo il relativo programma che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. È un punto centrale, fondamentale questo del trattamento che deve essere usato nei confronti dei condannati e degli internati. Il legislatore ha stabilito che elementi del trattamento sono la istruzione, il lavoro e la religione, quei tre pilastri fondamentali dei quali io parlavo ai fini della rieducazione del condannato.

Ma vi è di più. Il carcere fino ad una certa epoca della nostra storia è stato un nucleo umano avulso dalla società. Era una oasi di dolore e di espiazione che non poteva avere se non pochi contatti con i cittadini liberi. Nell'articolo 16 invece è stabilito (e speriamo che si realizzi questo prin-

cipio) che « la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa ».

La Commissione giustizia nel settembre del 1973, visitando le carceri di Londra, apprese che questo principio in Inghilterra è realizzato da comitati e da associazioni di privati i quali vengono incontro ai bisogni dei detenuti e controllano financo l'organizzazione interna delle carceri. Ed io spero che i cittadini italiani i quali sono sensibili al dolore ed alle avversità altrui possano costituire enti e comitati per venire incontro a questa esigenza fondamentale della riforma, cioè a dire l'azione rieducativa dei condannati.

Vi erano nell'originario nostro disegno di legge delle norme più liberali in ordine ai colloqui, alla corrispondenza e all'informazione dei detenuti. La Camera, non certo per spirito di conservazione, quanto e soprattutto per quello che è avvenuto nelle carceri in questi ultimi tempi, ha voluto limitare i principi fissati dal Senato ritornando indietro per quanto riguarda la corrispondenza che deve essere vistata dal giudice di sorveglianza e altre liberalità concesse ai detenuti.

Forse in particolare su questo articolo la Commissione giustizia avrebbe dovuto fare qualche rilievo e proporre qualche emendamento. Ma la nostra finalità era di pervenire il più rapidamente possibile all'approvazione di questo disegno di legge.

Anche importante, onorevoli colleghi, era il terzo comma dell'articolo 29 ove si prevedeva che ai detenuti e agli internati, che avessero tenuto regolare condotta, poteva essere concesso un permesso speciale della durata massima di cinque giorni al fine di mantenere le loro relazioni umane.

Onorevoli colleghi, qui si affronta sia pure attraverso una dizione globale e cumulativa il grave problema che affligge la popolazione carceraria: il problema sessuale. L'onorevole Felisetti che è stato il relatore alla Camera quando la 4ª Commissione giustizia ha licenziato il provvedimento con la soppressione di questo articolo ha fatto pre-

sente che l'Aula avrebbe dovuto approfondire questo problema ed aggiunse: « Nelle carceri c'è a questo riguardo una realtà mortificante, che sarebbe pura ipocrisia ignorare semplicemente. Secondo l'inchiesta De Feo Bolino tra i carcerati il 67,50 per cento si dichiara omosessuale occasionale, il 20 per cento omosessuale abituale. Di questi solo il 25 per cento si è portato tale anomalia in carcere; il restante 75 per cento l'ha acquisita in prigione con conseguenze che perdurano dopo il ritorno in libertà ».

Nella Commissione giustizia della Camera, unanimemente si è proposta la soppressione della norma in questione perchè l'autorizzazione del permesso dei cinque giorni generava difficoltà pratiche nella sua applicazione. Vorrei ricordare agli onorevoli senatori che con me sono stati in Inghilterra che quando abbiamo domandato a coloro che reggono le carceri inglesi se i permessi di cinque, sei e dieci giorni avevano portato difficoltà gravi nella esecuzione, gli inglesi ci risposero che alcuni che avevano goduto di questi permessi non si presentavano, ma venivano riacciuffati quasi immediatamente, se non immediatamente.

Qui si tratta di un problema contingente: il permesso speciale che la Commissione del Senato aveva previsto per risolvere, sia pure in maniera molto limitata, il problema sessuale è stato dalla Camera smantellato per le condizioni nelle quali vive l'ordine pubblico italiano, per l'incremento che delinquenti feroci ed incalliti stanno dando ai reati più gravi contro il patrimonio, con violenza o con inganno, e soprattutto ai reati contro la libertà e la stessa vita dei cittadini. Queste preoccupazioni credo siano state sopravvalutate perchè, quando si fa una riforma di ampio respiro, quando si dice che si vogliono applicare determinati principi, bisogna pur saper rompere il muro della diffidenza che si erge contro i condannati.

Vi sono altri principi affermati a vantaggio dei detenuti che la Commissione giustizia del Senato aveva intuito già prima che essi fossero posti a base di determinate ribellioni e contestazioni avvenute nelle carceri italiane: in proposito apprendemmo nel-

le carceri di Firenze che per i trasferimenti e le traduzioni veniva mortificata la dignità dell'uomo come tale e ci rendemmo conto che era necessario stabilire norme precise in ordine ai trasferimenti e alle traduzioni perchè alcune facoltà nelle mani dei dirigenti delle carceri non si tramutassero in arbitri e in limitazioni gravi e crudeli della libertà dei detenuti. Abbiamo pertanto stabilito che i trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari e che nel disporre i trasferimenti stessi deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti a istituti prossimi alle residenze delle famiglie. Cosa c'è di lassismo in queste norme che assicurano uno *status* dignitoso ed umano al detenuto? Se abbiamo combattuto la nostra battaglia — e l'abbiamo vinta — per la soppressione della pena di morte, non possiamo certo richiedere che nell'esecuzione delle pene vengano seguiti criteri di rigore che non favoriscono il principio fondamentale contenuto nell'articolo 27 della Costituzione, ossia la rieducazione del condannato.

Il capo VI « Differimento e sospensione dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza preventiva » è stato soppresso integralmente dalla Camera perchè queste norme, secondo il giudizio di quei commissari, non appartengono all'ordinamento penitenziario. Sono state tuttavia mantenute le misure alternative alla detenzione nel capo VII e in particolare l'affidamento in prova al servizio sociale, che la Camera ha diversamente strutturato sancendo espressamente nell'articolo emendato che l'affidamento in prova al servizio sociale è escluso per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Anche qui l'emendamento apportato alla più ampia dizione e al più ampio contenuto del testo del Senato risente delle condizioni sociali attuali.

È stato mantenuto il regime di semilibertà che consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte della giornata fuori dell'istituto per partici-

re ad attività lavorative, istruttive e comunque utili al reinserimento sociale, con la limitazione relativa ai delitti di rapina ed estorsione. È stata mantenuta anche la licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà. Noi proponemmo tale licenza perchè già il contatto del condannato con la vita esterna, per il modo in cui era articolato il regime di semilibertà, può far nascere nell'animo del condannato l'esigenza di comportarsi da uomo onesto, con la possibilità quindi di avere queste brevi licenze. Anche la liberazione anticipata, cioè l'abbuono di venti giorni per ogni semestre di pena passato in condotta regolare, è stata mantenuta.

Il titolo secondo delle disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria prevede istituti diversi: l'istituto di custodia preventiva, l'istituto per l'esecuzione delle pene, l'istituto per l'esecuzione delle misure di sicurezza e i centri di osservazione. Vi è una disciplina completa per questi istituti nei quali si dovrebbe scontare la pena da parte dei condannati e degli internati. Ma vi è un grosso problema, che sarebbe retorica inutile ribadire in quest'Aula: vi è il grosso problema dell'insufficienza dei locali delle carceri per le necessarie divisioni che debbono attuarsi onde far scontare in locali separati le pene ai minori e a coloro che vengono definiti minori-adulti, dai 18 ai 21 anni. Purtroppo nelle carceri vi è la promiscuità e spesso quelle poche migliaia di detenuti crudeli, feroci, che commettono i più gravi delitti divengono maestri di delinquenza ai giovinetti, che vengono condotti nelle carceri a vivere con questi tipi violenti e prepotenti in perenne contraddizione con la società, e a coloro i quali per la prima volta hanno commesso un delitto.

Ecco perchè la Commissione giustizia aveva predisposto, anche nel primo libro del codice penale, una certa regolamentazione affinchè le pene miti, le pene che vanno da due mesi a quattro mesi potessero avere dei sostitutivi, delle correzioni. Ed ecco perchè il ministro Zagari nel decreto dell'aprile 1974, stralciando dalle norme del codice penale, ha stabilito che la condizionale può essere concessa per condanne fino a due anni

e fino a due anni e mezzo per coloro i quali hanno l'età inferiore ai 21 anni o superiore ai 70 anni. Onorevoli colleghi, nelle carceri italiane abbiamo una presenza quotidiana di 30.000 persone, di cui un terzo in espiazione e due terzi in preventiva custodia. Inoltre di coloro che sono in espiazione l'80 per cento è rappresentato da individui condannati a 2 o 3 mesi di reclusione magari per guida senza patente o per la mancanza di assicurazione dell'automobile o per lesioni di nessun valore o comunque per reati di competenza del pretore.

Ebbene abbiamo tentato ogni sforzo, che credo sia già fallito, per eliminare queste condanne di breve durata, ma siamo ancora convinti che sia necessario insistere su questi principi perchè non è opportuno che i cittadini i quali hanno violato precetti non rilevanti della legge penale debbano scontare anche le pene minime. In Germania si è già stabilita con una disposizione di qualche anno fa la sostituzione della pena fino a 6 mesi di reclusione con altre misure. Il Senato sa che anche per il ventaglio delle pene come previsto dall'articolo 24 del codice penale la Commissione giustizia della Camera sta prevedendo misure sostitutive della restrizione in carcere, problema questo che è stato sollevato anche nella Commissione per la revisione del codice di procedura penale e che deve trovare una soluzione in modo che nelle carceri rimangano solamente quelle poche migliaia di detenuti che hanno commesso i delitti più gravi, che sono recidivi per questi delitti, che attentano all'ordine sociale, preoccupano l'opinione pubblica. Su costoro deve essere concentrata da parte della pubblica amministrazione ogni attività perchè vengano studiati nel loro complesso biopsicologico e perchè possano essere avviati alla redenzione.

Mi pare che questo deve essere il problema principale che deve affrontare uno Stato democratico che riconosce anche a coloro che delinquono la qualità di esseri umani bisognevoli di difesa e di aiuto. Spero che questo disegno di legge possa essere approvato rapidamente, ma mi auguro anche che da parte del Governo sia prestata una partico-

lare attenzione al problema dei finanziamenti, perchè altrimenti la legge rimarrà una declamazione retorica senza nessuna possibilità di incidere nel rapporto umano tra i detenuti ed i cittadini liberi.

È anche necessario che, insieme ai finanziamenti per la costruzione e sistemazione di carceri particolari per le varie categorie di delinquenti, si ponga attenzione al corpo degli agenti di custodia che devono essere più numerosi, devono avere più capacità e più possibilità di compiere questo loro ingrato dovere. Gli agenti di custodia, in virtù di questa legge, saranno aiutati dagli assistenti sociali. Personalmente ho grande fiducia nell'opera degli assistenti sociali, ma è necessario che da parte di tutti i Gruppi politici vi sia una volontà politica unanime per la esecuzione dei principi deliberati, come quando in sede di Commissione unanimemente decidemmo, sia pure riluttanti e con qualche dubbio ed incertezza, di presentare questo disegno di legge in Aula per l'immediata approvazione.

In uno Stato di diritto occorre che si renda giustizia anche ai detenuti ed agli internati ed a quanti — sono i due terzi dei detenuti giornalieri — vengono trattenuti nelle carceri in preventiva custodia, tutti anelanti a riacquistare la perduta libertà.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

R E A L E, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo, così come ha fatto alla Camera dei deputati dove il disegno di legge che torna al Senato ha subito alcune modificazioni, che del resto sono già state illustrate con molte punte critiche dal relatore, è naturalmente favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo che la Camera ha trasmesso e che la Commissione giustizia del Senato, in sede redigente, ha fatto proprio anche con delle riluttanze sulle quali si è soffermato poco fa il senatore Follieri.

L'approvazione definitiva della riforma penitenziaria può essere considerata una tappa importante e significativa nel cammino della

nostra società civile e democratica quale strumento di progresso e di sicurezza sociale che viene ad incidere in un settore particolarmente delicato i cui riflessi diretti e indiretti nel quadro dell'armonico procedere della nostra convivenza sono indubitabili.

La riforma penitenziaria era auspicata e invocata da tutti i settori interessati per la riconosciuta inadeguatezza della legislazione vigente risalente a un lontano 1931 ed è stata preceduta da lunghi ed approfonditi studi specialmente nel campo delle scienze penalistiche e criminologiche. Quanto poi ai dibattiti in sede parlamentare, che hanno interessato più legislature, il Senato ne è stato protagonista fin dalla quarta legislatura nella quale fu esaminato e arricchito il disegno di legge che avevo presentato e che non giunse in Aula a causa della fine della legislatura stessa.

È quasi superfluo dopo tante discussioni sottolineare che la riforma risponde all'esigenza primaria di adeguamento ai principi costituzionali dell'umanizzazione del trattamento penitenziario e della rieducazione dei condannati ed è conforme agli orientamenti che si sono venuti a delineare in questo dopoguerra e specialmente nell'ultimo ventennio in campo internazionale nelle sedi più qualificate che si occupano in modo specifico della materia.

Vero è, onorevoli colleghi, che le vicissitudini della vita associata in questi ultimi anni in ogni parte del mondo, e per quanto riguarda il nostro paese l'allarmante aumento della criminalità e l'accento che esso pone sulle esigenze di difesa della collettività, hanno suscitato alcune perplessità e preoccupazioni in ordine alle conseguenze di questa riforma; ma tali preoccupazioni non devono impedire l'attuazione di quei principi sopra ricordati bensì convincere ancora meglio della necessità di evitare confusioni (estraneie allo spirito della riforma) tra trattamento penitenziario umano e rieducativo e tolleranza per il disordine o peggio la violenza negli istituti penitenziari, che nella maggior parte dei casi sono fenomeni legati alla prepotenza di forti.

Vero è anche che alcune disposizioni della riforma relative all'attrezzatura degli istituti, alla separazione degli imputati internati secondo età e categorie varie (si è riferito poco fa a queste cose il relatore, senatore Follieri) ed altre disposizioni non attenuano ma in un primo tempo aggravano le difficoltà dell'organizzazione penitenziaria, oggi già così rilevanti, in ispecie a causa dell'attuale deficienza quantitativa e qualitativa dell'edilizia e degli organici.

Da ciò tuttavia nasce non già la necessità di accantonare norme così importanti della riforma, ma quella di una loro applicazione graduale quanto più possibile rapida; ma da ciò viene rafforzato l'impegno di tutti perchè i problemi dell'edilizia e quelli dell'organico siano affrontati seriamente approvando e applicando il più rapidamente possibile le norme legislative ancora in discussione o recentemente approvate e promuovendo — mi riferisco in ispecie all'edilizia penitenziaria — gli ulteriori provvedimenti ed interventi necessari.

Queste mie considerazioni si collegano alle considerazioni finali del senatore Follieri circa l'assoluta necessità di promuovere un incremento della spesa relativa a queste esigenze. Posso dire qui al Senato che questa è una mia costante preoccupazione. Siamo in una condizione di estrema difficoltà; ho avuto occasione di accennarvi quando fu discussa la cosiddetta legge sull'ordine pubblico. Abbiamo un organico di detenuti non di 30 mila ma di 32 mila, fra detenuti e internati; di fronte a questi, abbiamo una capienza dei nostri istituti, sia pure nei termini di capienza che nascono dalle attuali leggi, senza le distinzioni introdotte da questa riforma, che si ferma a circa 28.000 unità. Quindi c'è una sproporzione che va colmata innanzi tutto diminuendo il numero dei detenuti (il che non dipende soltanto dallo Stato, ma dipende da coloro che sono indotti a delinquere) e tenendo conto che tale numero può essere diminuito seguendo quelle vie, che sono estranee a questa discussione, a questa riforma, alle quali ha fatto cenno il senatore Follieri.

Sono favorevolissimo — lo sono sempre stato — a un principio di depenalizzazione o quasi depenalizzazione di certi reati. Fra l'altro credo che proprio la Commissione giustizia del Senato, alla quale raccomando la massima urgenza nell'esame, abbia sotto gli occhi un'ampia proposta di depenalizzazione che, sia pure ai margini di questi problemi...

V I V I A N I. L'abbiamo avuta da dieci giorni ed è già all'ordine del giorno.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Senatore Viviani, non faccio un rimprovero; so che è all'ordine del giorno. Ho soltanto preso l'occasione per raccomandare la massima solerzia possibile perchè è un provvedimento che si colloca ai margini di questa tematica assai più complessa e grave, ma che pure ha la sua influenza come indirizzo. Aggiungo poi, per tranquillizzare il senatore Follieri, che, per quanto è nelle possibilità del Ministro di grazia e giustizia di influire anche con la legislazione attuale sulla diminuzione di questo numero di detenuti per pene minori e per reati meno significanti, il Ministro non può fare altro che essere generoso nelle proposte di grazia le quali concernano queste minori violazioni della legge, alle quali ha accennato il senatore Follieri (le guide senza patente e altre cose del genere).

Ognuno, quindi, lavora nel suo settore in questa direzione, come sta lavorando (il senatore Follieri lo ha ricordato) la Camera dei deputati nell'esaminare il codice penale, nell'immaginare, nello statuire la possibilità di pene sostitutive della reclusione.

Le modifiche di maggior rilievo del testo attuale rispetto a quello approvato dal Senato nel dicembre 1973, sulle quali del resto si è soffermato il relatore Follieri, sono costituite dall'affermazione del diritto dello Stato al rimborso delle spese di mantenimento da parte dei detenuti e degli internati e dalla soppressione della norma che prevedeva la possibilità per i soggetti di usufruire di permessi speciali per le loro cosiddette relazioni umane.

Per quanto concerne il primo punto, i lavori parlamentari in sede di Commissione

giustizia della Camera e nel dibattito in Aula ebbero ad evidenziare, come sostenne lo stesso relatore, la perfetta logicità del principio del rimborso delle spese di mantenimento da parte dei detenuti e degli internati, in considerazione del riaffermato criterio della remunerazione del lavoro nella misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali. Peraltro l'indiscriminata previsione della gratuità del mantenimento contrasta con tutta evidenza con il principio di giustizia sostanziale. Non sembra giusto infatti che della gratuità possano beneficiare anche soggetti facoltosi mentre ciò appare giusto per gli indigenti. E, come il senatore Follieri sa, oggi ce ne sono molti di soggetti facoltosi che scontano o dovrebbero scontare pene rilevanti, e si tratta spesso di facoltosi divenuti tali in ragione dei delitti che hanno commesso.

Pertanto considerazioni di giustizia sostanziale ebbero a spingere la Camera dei deputati a introdurre una norma che prevede la remissione del debito relativo alle spese di procedimento e di mantenimento nei confronti dei soggetti che si trovino in disagiate condizioni economiche e che abbiano tenuto regolare condotta.

Non si può non sottolineare inoltre, circa il principio del rimborso, l'alto valore pedagogico della contribuzione economica da parte del soggetto al proprio riadattamento sociale, valore più volte posto in rilievo anche in sede internazionale.

Per quanto riguarda la seconda modifica, relativa ai permessi speciali da concedersi ai detenuti e agli internati per mantenere le loro relazioni umane, la ragione della soppressione è da ricercarsi, come del resto poco fa ha riconosciuto il senatore Follieri e come è posto in rilievo dai lavori parlamentari sia in sede di Commissione giustizia che nel dibattito svolto in Aula presso la Camera dei deputati, nella riconosciuta impossibilità di dare al problema una soluzione realistica, tale da contemperare le esigenze personali dell'individuo con quelle della difesa sociale, soprattutto nel periodo in cui viviamo — del quale non possiamo dimenticare le caratteristiche, chiudendo gli occhi di fron-

te alla realtà —, esigenze che sarebbero state pretermesse da una previsione contraddistinta da estrema elasticità, pericolosa per la comunità libera e per lo stesso soggetto che, recandosi sul luogo del delitto a distanza di breve tempo dal momento in cui il delitto è stato commesso, avrebbe potuto correre gravi pericoli anche per la sua incolumità, mentre la previsione particolareggiata di rigorose cautele, quale quella, ad esempio, relativa al fatto di aver espiato gran parte della pena, avrebbe privato l'istituto, previsto per la soddisfazione delle esigenze attinenti in particolare alla sfera sessuale, di tutta o quasi tutta la sua ragion d'essere.

Non si può tuttavia ignorare l'esistenza e l'importanza del problema sessuale nella vita delle comunità accolte negli istituti di prevenzione e di pena e si può e si deve esprimere, come il Governo esprime, il più vivo augurio che il problema stesso possa trovare in un prossimo avvenire, che speriamo più tranquillo, la soluzione legislativa adeguata.

Esistono inoltre altre modifiche in rapporto al testo già approvato dal Senato nel 1973; una di queste riguarda la soppressione delle previsioni relative alla liberazione condizionale ed agli istituti del differimento e della sospensione dell'esecuzione della pena e delle misure di sicurezza preventiva ed alle disposizioni dell'autorità giudiziaria in seguito a sopravvenuta infermità psichica del condannato. Tale soppressione ha trovato e trova la sua giustificazione non in un rifiuto delle norme, ma in ragioni di sistematica giuridica. Si ritiene cioè che detti istituti abbiano la loro più appropriata collocazione in sede di riforma del codice penale e di quello di procedura penale.

Peraltro, in tema di liberazione condizionale, è intervenuta la legge 12 febbraio 1975, n. 6, secondo la quale « la liberazione condizionale è chiesta alla Corte d'appello nel cui distretto al momento della presentazione della domanda il condannato espia la pena » e le norme di tale legge, emanate a seguito della pronuncia della Corte costituzionale che ha ritenuto non conforme alla Costituzione la competenza in materia del Ministro

di grazia e giustizia, saranno efficaci fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, come espressamente stabilito dall'articolo 7 della legge stessa.

Altra soppressione operata dalla Camera dei deputati concerne l'intero capo IV del testo già approvato dal Senato, relativo all'istituto di studi penitenziari, nonchè il capo V riguardante la scelta e la formazione del personale, connesso al capo precedente. Le ragioni di detta soppressione vanno ricercate nella necessità di meglio approfondire la materia per dare all'istituto una organizzazione adeguata ai compiti che l'istituto stesso dovrà assolvere.

Si può accennare inoltre alla esclusione, operata nel corso dei lavori in Aula dalla Camera dei deputati, dei benefici dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà e della liberazione anticipata dei condannati che abbiano precedentemente commesso un delitto della stessa indole e dei condannati per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Detta esclusione, come del resto ha ricordato poco fa il senatore Follieri, è stata determinata da ragioni di politica criminale in relazione a preoccupazioni di grave momento concernenti attuali diffuse esigenze di difesa sociale che hanno peraltro spinto il legislatore, proprio per iniziativa del Senato, con particolare riguardo ai delitti sopra enunciati, ad emanare nuove norme contro la criminalità con la legge del 14 ottobre 1974, n. 497.

Accennate le più importanti modificazioni apportate dalla Camera, ritengo che il disegno di legge meriti la piena definitiva approvazione avendo conservato gli elementi caratterizzanti della riforma.

Questi elementi, che sono stati egregiamente ricordati poco fa dal relatore, possono sintetizzarsi nella costante ispirazione al principio della umanizzazione, nella qualificazione del trattamento, nella previsione di nuovi istituti quali misure alternative alla detenzione e nella giurisdizionalizzazione della pena. In ordine alla umanizzazione, essa trova la sua prima enunciazione nell'artico-

lo 1 che dispone che il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della persona umana, riaffermando così un preciso dettato costituzionale. L'adeguamento a tale principio prosegue negli articoli seguenti per quanto attiene al vitto, al vestiario, all'igiene, alle condizioni abitative e di vita del detenuto e dell'internato, all'istruzione, ai rapporti con i familiari e con il mondo esterno, alle attività lavorative, culturali, religiose, ricreative e sportive, nonché al regime disciplinare.

In ordine alla qualificazione del trattamento, il trattamento stesso si impernia sul principio della individualizzazione che prende in considerazione i particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, per il quale occorre apprestare i mezzi che consentano, quando occorre, l'osservazione scientifica della personalità stessa.

In relazione alle misure alternative alla detenzione, si può affermare che le stesse (l'affidamento al servizio sociale, la semilibertà e la liberazione anticipata) realizzano, in sede di esecuzione, la necessaria distinzione tra diversi casi che l'attuale sistema comprende in un solo eguale regime di trattamento. Mediante una prudente discrezionalità, fondata su un esame diretto e completo di tutte le risultanze, i soggetti meritevoli che non presentano elementi di pericolosità sociale potranno usufruire dei trattamenti in libertà o in semilibertà e della liberazione anticipata, mediante riduzione di pena.

In ordine alla giurisdizionalizzazione, si può affermare che il testo attua pienamente tale principio, ormai universalmente riconosciuto come strumento inequivocabile di progresso, sia in sede nazionale che in sede internazionale. Ciò si è realizzato attribuendo al magistrato di sorveglianza (il quale, si noti, dovrà attendere a tempo pieno alle sue specifiche funzioni) funzioni, competenze e poteri di intervento assai più ampi e incisivi in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti detenuti o internati, anche al fine della loro rieducazione. Si può dire che il magistrato di sorveglianza, a cui sono state attribuite anche le funzioni riconosciute, nella legislazione vigente, ai rappresen-

ti del pubblico ministero, diviene la figura centrale dell'esecuzione penitenziaria, cioè un vero e proprio operatore giuridico specializzato nel settore, chiamato a collaborare con l'amministrazione penitenziaria e a stimolarne l'attività nelle varie forme in cui la stessa si esplica.

Lo stesso magistrato provvede con ordinanza all'affidamento al servizio sociale dei sottoposti alla libertà vigilata, alla remissione del debito delle spese di procedimento e di mantenimento nei confronti dei soggetti indigenti di regolare condotta, alla concessione dei brevi permessi previsti dall'articolo 30, alle licenze nonché in ordine ai trasferimenti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura e ai ricoveri negli ospedali psichiatrici giudiziari, finchè esisteranno, o nelle case di cura e di custodia. Ho aggiunto « finchè esisteranno » perchè di questo problema ci si è molto occupati a proposito di vari episodi. È vero che poi la polemica inverte facilmente l'indirizzo perchè quando, a seguito di alcuni gravi incidenti e specialmente di un grave incidente verificatosi in un manicomio giudiziario, abbiamo attuato la soppressione di questo manicomio e la sua utilizzazione come stabilimento comune trasferendo negli ospedali psichiatrici cosiddetti civili gli internati, si sono avute immediatamente nuove proteste di segno contrario; è stato detto che stanno peggio dove dovrebbero stare meglio.

V I V I A N I . È tutto dire!

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Difatti ci sono purtroppo ogni tanto delle notizie di cronaca che danno ragione anche a questo tipo di proteste. Come vedete, il problema è complesso tanto che nella riforma penitenziaria attuale — i polemisti se ne sono dimenticati — proprio nel testo del Senato, che è rimasto invariato alla Camera, si è ancora prevista l'esistenza degli ospedali psichiatrici giudiziari.

V I V I A N I . Purtroppo!

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. L'avete prevista, onorevoli senatori, e avete previsto anche giustamente la possibilità di passaggio agli ospedali civili in certe circostanze di tempo e in certe situazioni. Ecco perchè ho aggiunto l'espressione « finchè esisteranno »: perchè la tendenza che io vorrei (dico io parlando *sub specie aeternitatis*, impegnando i miei prossimi successori naturalmente) fosse sempre seguita dovrebbe essere quella di dividere in due categorie i condannati, quelli che sono sani di mente e quelli che non lo sono. Quello che è sano di mente, fino a che non avremo trovato altri sostitutivi, deve andare nel reclusorio e quello che invece non è sano di mente è un malato e deve essere curato come tale negli istituti a ciò adatti. Questa deve essere la tendenza lungo la quale bisogna camminare, che, ripeto, raccomando al Senato e al mio successore.

Il testo prevede peraltro l'istituzione di un'apposita sezione di sorveglianza presso ciascun distretto di Corte d'appello, che dovrà provvedere in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di revoca anticipata delle misure di sicurezza, di ammissione al regime di semilibertà, di revoca dell'ammissione stessa, di concessione delle riduzioni di pena per la liberazione anticipata e di revoca delle riduzioni stesse.

Si è voluta garantire uniformità delle decisioni nelle materie più delicate nonchè sottrarre il magistrato singolo alle possibili pressioni dirette e indirette da parte dei soggetti per ottenere provvedimenti che incidono notevolmente in tema di libertà individuali.

È prevista la nomina di un difensore e la possibilità di ricorso in Cassazione per violazione di legge avverso le ordinanze della sezione o del magistrato di sorveglianza da parte del pubblico ministero e dell'interessato.

La Camera dei deputati, su proposta del Governo, si è opportunamente preoccupata dei tempi tecnici necessari perchè la riforma possa validamente operare con gli strumenti indispensabili.

Pertanto, in considerazione della necessità di assicurare tali strumenti, con particolare

riferimento agli istituti dell'affidamento al servizio sociale e della semilibertà, per la cui esecuzione è necessaria l'opera di personale e in special modo di assistenti sociali, è prevista nel testo la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 87, secondo la quale le disposizioni concernenti detti due istituti entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*. Dobbiamo sperare che tale lasso di tempo consenta all'amministrazione di espletare i necessari concorsi e conseguentemente di utilizzare il personale indispensabile, e impegnarci tutti perchè le speranze non siano deluse.

Ho già detto che la riforma vuole costituire uno strumento di progresso e di sicurezza sociale: essa è diretta a conciliare, come è necessario ed inderogabile, le esigenze del soggetto da recuperare alla società e le esigenze della difesa della società stessa dalla criminalità.

Non è e non dovrà essere nella sua applicazione una riforma rinunciataria o lassista, ma una riforma seria e realistica, che può essere approvata dal Senato nella convinzione che essa non trascura la necessaria tutela della sicurezza sociale. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

È iscritto a parlare il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

M A R I A N I. Onorevoli colleghi, onorevole Ministro, onorevole Presidente, ho seguito questi lavori sia quando si formò il testo nella precedente fase presso la Commissione giustizia del Senato sia nell'ultima fase, quando abbiamo esaminato le modificazioni apportate dalla Camera.

Anche per l'esperienza — cosa che ha ricordato il relatore — che abbiamo ricavato in seguito alla nostra visita agli stabilimenti carcerari ed alle direzioni del sistema penitenziario in Inghilterra, in Polonia e in Cecoslovacchia, posso dire che questo disegno di legge rappresenta un atto di alta serietà perchè, almeno sotto il profilo teorico, è indub-

bio che per certi principi stabiliti dalla Carta costituzionale, dalla Carta dei diritti dell'uomo, dalla nostra tradizione giuridica che è profondamente umana, ci avviciniamo alla perfezione legislativa.

Come hanno però ricordato sia il relatore che l'onorevole Ministro, le modificazioni apportate dalla Camera hanno risentito del momento attuale e cioè della situazione dell'ordine pubblico, della recrudescenza della criminalità e quindi è evidente che, siccome ogni legge deve essere aderente alle esigenze sociali, queste modificazioni non possono e non potevano che essere accolte.

Le riserve espresse dal relatore in proposito mi pare che siano non consone ai principi del legiferare perchè la legge deve essere sempre aderente alla realtà sociale. Ora, è indubbio che in questo momento accettare un lassismo in questa legge sarebbe stato un errore gravissimo, ma purtroppo un certo lassismo rimane e questa è la ragione per cui il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione di questo disegno di legge.

Ripeto che personalmente, per le mie esperienze professionali, sono perfettamente d'accordo su certe umanizzazioni indispensabili perchè certi ambienti carcerari da noi sono addirittura spaventosi, non hanno nemmeno quel minimo di afflato umano che consenta una vita possibile anche se privata della libertà.

Ciò che è stato sottolineato dal collega Follieri e dall'onorevole Ministro è già sufficiente e non è necessario che anch'io ricordi le caratteristiche determinanti di questa legge. Io vorrei ricordare invece alcuni aspetti di questo provvedimento che non sono stati sottolineati. Vi è ad esempio l'articolo 45 che prevede l'assistenza alle famiglie dei detenuti che mi pare sia un segno di alta civiltà; infatti coloro che soffrono maggiormente quando un membro della famiglia cade nel delitto, volontariamente o no, sono proprio i familiari, la moglie e i figli. Un altro articolo che a mio avviso ha un'importanza eccezionale è l'articolo 73 (già 75 nel testo che era stato varato dal Senato) che prevede l'istituzione della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti. Infatti parallelamente all'umanizzazione verso chi

delinque è logico che si pensi anche ad aiutare le vittime del delitto alle quali oggi, nel disordine pubblico attuale, pare che nessuno pensi.

Quanto previsto nell'articolo 47 forse in questo momento non può essere facilmente attuabile, anche se si sono esclusi la rapina, il sequestro di persona a scopo di estorsione eccetera. Infatti vi sono anche altri delitti di una certa gravità che possono essere puniti soltanto con due anni o due anni e mezzo di reclusione. Si pensi che per il famoso decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, per la concessione delle attenuanti (che possono essere concesse purchè non si tratti di un recidivo incallito) la pena per un reato grave come il furto aggravato e simili, che prima poteva aggirarsi su una media di cinque anni, può essere ridotta a due anni o due anni e mezzo. Vi è quindi tutta una legislazione che ha preceduto questo provvedimento e che a mio avviso non doveva essere emanata in un periodo in cui già si manifestavano forti perplessità circa le cause del dilagare della delinquenza. Si tratta di un fenomeno che in realtà spesso non si spiega: infatti è evidente che ci sono sempre stati dei settori della popolazione, specie tra i giovani, che, non potendo o non volendo lavorare e avendo il senso dell'avventura, commettono rapine e altri delitti per procurarsi con facilità e in poco tempo del denaro, ma oggi si arriva ad uccidere quando si ha timore di essere riconosciuti. Questa facilità all'aggressione della persona umana deve far pensare seriamente. È vero che c'è un anno di tempo dall'entrata in vigore della legge per applicare le norme sulla semilibertà e sull'affidamento al servizio sociale, ma questo periodo passa molto presto e poi il problema è più che altro legato all'articolo 47 del nuovo testo sul quale bisogna riflettere prima di concedere di evitare il carcere a chi abbia commesso un grave delitto. Del resto quello attuale non è certo un periodo in cui l'ordine pubblico possa dirsi normale o quasi. Questa è un'altra ragione per cui il nostro Gruppo si asterrà.

Una sola parola sugli ospedali psichiatrici di cui ha parlato l'onorevole Ministro. Indubbiamente vi sono alcuni ospedali psichiatrici

giudiziari che sono condotti molto male, ma ve ne sono altri che godono di stima e che sono centri di studio e di assistenza notevoli, come quello di Castiglione delle Stiviere. Ora, forse la stessa mancata rispondenza delle qualità morali e professionali degli psichiatri che sono preposti a questi istituti ha determinato i fatti che tutti conosciamo, come quelli di Aversa, ma se gli ospedali psichiatrici giudiziari fossero aboliti credo che i manicomi comuni non potrebbero consentire ovunque la istituzione di reparti desti-

nati a questo tipo di malati e tali da garantire la sicurezza individuale delle persone che in quegli istituti devono convivere. Ci troveremmo quindi in grosse difficoltà perchè è la convivenza quella che diventa pericolosa. Certo usare sempre la camicia di forza sarebbe una crudeltà; ma siccome vi è la componente delinquenziale, oltre a quella patologica, è evidente che diventa maggiormente pericoloso affidare a degli istituti non specializzati questi ammalati che sono anche dediti al delitto.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue M A R I A N I) . In conclusione, ritengo che questo disegno di legge, nel suo complesso, sia apprezzabile. Pensiamo però che sia fuori tempo poichè in questo momento non sarebbe opportuna una liberalizzazione come quella prevista dal disegno di legge. Queste sono le considerazioni che giustificano la nostra astensione. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, solo la necessità di approvare rapidamente, finalmente e definitivamente il disegno di legge che appresta la riforma dell'ordinamento penitenziario giustifica il procedimento abbreviativo di questa nostra discussione; procedimento abbreviativo che è tuttavia del tutto sproporzionato all'importanza e alla gravità della materia. Noi ora siamo chiamati in verità a pronunciarci non sulla totalità del disegno di legge ma solo sulle modifiche ad esso apportate dalla Camera dei deputati. Riteniamo che tali modifiche siano in complesso migliorative del testo già approvato dal Senato.

Come ha osservato il senatore Martinazzoli in Commissione giustizia, il Senato aveva ap-

provato un testo poco realistico e largamente dissociato da una effettiva valutazione della reale situazione carceraria italiana. L'intervento emendativo della Camera ha parzialmente attenuato questo aspetto del disegno di legge già qui approvato avvicinandolo di più alla realtà.

Non ci nascondiamo che le modifiche apportate dalla Camera hanno qui e là deturpato quella nobile fisionomia che il Senato aveva dato a questo disegno di legge, ma almeno alcune di queste deturpazioni permetteranno al disegno di legge, divenuto legge, di essere più operativo di effetti benefici nella realtà.

Non crediamo che le modifiche approvate alla Camera abbiano annullato nella sostanza e nell'essenziale la più qualificante finalità del disegno di legge che è quella di dare esecuzione all'articolo 27 della Costituzione riformando il trattamento penitenziario in modo da renderlo moralmente rieducativo degli autori di delitti cui sia stata inferta la pena afflittiva della perdita della libertà.

Appreziamo e approviamo senza restrizioni tutte le norme accolte nel disegno di legge per dare attuazione a questa finalità pur nella consapevolezza che la loro applicazione può dar luogo a gravi inconvenienti in un momento di dilagante violenza e criminalità come quello che stiamo attraversando. Ma tutte le riforme di libertà sono riforme che

scatenano anche forze malefiche. Se e quando tuttavia si adottano tali riforme è perchè si calcola che le forze benefiche da esse prevedibilmente suscitate possano superare le forze malefiche. Siamo convinti che anche nell'attuale momento la riforma penitenziaria, pur se darà luogo a inconvenienti, nel complesso produrrà effetti più benefici che malefici.

Tuttavia, onorevole Ministro, pur non dando voto contrario all'approvazione del disegno di legge, non ci sentiamo in coscienza di dargli la nostra approvazione per due ragioni fondamentali. La prima ragione è che questo disegno di legge è stato scritto come una specie di libro dei sogni. È stato concepito e formulato astraendo dalla situazione effettiva delle carceri italiane. Ci sono alcune sue norme — mi limito a citare quelle contenute negli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 9, 13 e negli articoli dal 63 al 69 — che, nella migliore delle ipotesi, avranno bisogno di una cinquantina di anni per la loro applicazione. Il relatore, senatore Follieri, ha detto che questo disegno di legge rischia, per una sua parte, di rimanere una pura espressione retorica. In realtà le norme contenute negli articoli da me citati e in altri similari sono semplici, pur se nobilissime, manifestazioni di intenzioni.

Manifestare così nobili ed alte intenzioni in un testo di legge che si deve applicare ad una realtà così grave come quella della nostra situazione carceraria che richiede immediati interventi può apparire, onorevole Ministro, perfino beffardo e — ciò che è più grave — rischia di servire da alibi per non attuare subito gli anzidetti interventi.

L'utopia, onorevoli senatori, è un bisogno dello spirito degli uomini che debbono sempre aspirare a cose più alte, ma bisogna evitare di rifugiarsi nell'utopia dell'avvenire per non agire nella realtà del presente.

La seconda ragione è che, se il presente disegno di legge è idoneo per alcuni nuovi istituti di trattamento penitenziario ad incidere sulla situazione attuale carceraria del nostro paese, questa incidenza sarà prevedibilmente minima perchè non opera sulle cause principali dell'attuale intollerabile di-

sordine carcerario che è sempre, onorevole Ministro (e lei lo sa bene, meglio di tutti noi), sull'orlo di irrazionali ma inevitabili esplosioni.

Oggi c'è una situazione assolutamente patologica nelle carceri italiane, una situazione patologica in cui gli eccessi della repressione incivile si alternano ad atti intollerabili di anarchia, di sregolatezza, di prepotenza e di violenza. Come ha esattamente osservato il senatore Martinazzoli (già da me citato) in sede di Commissione della giustizia, questa situazione patologica ha le sue cause principali nell'eccessivo numero di reclusi per reati di modesta entità, nelle troppo lunghe detenzioni in attesa di giudizio, nella insopportabile lentezza della nostra giustizia penale e nella mancata predisposizione di sanzioni alternative alla pena detentiva o almeno alla sua esecuzione. Bisogna aggiungere le condizioni dell'edilizia carceraria, che non solo è quantitativamente insufficiente ma in molti casi è qualitativamente e in larghissima misura inadeguata.

Orbene, il presente disegno di legge non contiene norme intese ad operare su queste cause. La verità è che, se c'è un trattamento penitenziario interno regolabile, in teoria, isolatamente — e debbo dare atto che la disciplina del trattamento penitenziario interno accolta in questo disegno è, sotto alcuni aspetti, assai pregevole per umanità e saggezza — in concreto il trattamento penitenziario non è isolabile dal generale ordinamento penale in cui si inserisce.

Oggi, nella situazione patologica e intollerabile delle nostre carceri, in cui possono insorgere in ogni momento atti di collera e di violenza, si riflettono e si cumulano tutti i difetti e tutti gli inconvenienti del nostro ordinamento penale. Noi siamo purtroppo sicuri che neppure l'applicazione della legge che si sta per approvare varrà a risolvere i principali problemi della presente situazione carceraria nel nostro paese. Perciò non la voteremo; ma, per i pregi che tuttavia contiene il disegno di legge e soprattutto per la nobiltà delle intenzioni che lo caratterizzano, neppure ci sentiamo di votargli contro.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Lugnano. Ne ha facoltà.

L U G N A N O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, comincerò subito con il dire che noi del Gruppo comunista voteremo a favore di questo disegno di legge perchè una nostra eventuale astensione potrebbe essere valutata come un voto negativo e perchè non intendiamo correre il rischio di non veder giungere all'approdo definitivo questo provvedimento che, come tanti altri, gira ormai per le Aule del Senato e della Camera da anni. Pensi, onorevole Presidente, che al 1947 — e l'onorevole Ministro lo ricorderà meglio di me — risale la prima nota introduttiva di un disegno di trasformazione delle nostre carceri e di riforma del nostro sistema penitenziario. E nel 1960 ha preso concretamente il via questa specie di *tour* che sembra che oggi finalmente arrivi all'ultima tappa. Non vogliamo quindi correre il rischio di essere accusati di non aver voluto questo provvedimento che tante attese e tante speranze suscita ormai da anni.

Non vogliamo correre questo rischio perchè, in verità, comprendiamo lo stato d'animo del senatore Follieri. Credo che per i sentimenti possa esserci posto anche nell'attività parlamentare, anzi mi auguro che questi sentimenti possano trovare una loro cittadinanza più o meno duratura nelle Aule parlamentari.

Il senatore Follieri ha esaminato tutte le modifiche innegabilmente peggiorative apportate dall'altro ramo del Parlamento; mi riferisco ai liberali i quali prima aderirono alla decisione di assegnare in sede legislativa il provvedimento alla Commissione competente, poi fecero marcia indietro rispetto all'intento di far presto, assieme ad alcuni settori della Democrazia cristiana che — mi dispiace doverlo dire — sono sempre pronti a dare un loro contributo a battaglie di retroguardia.

V A L I T U T T I . Ma voi alla Camera vi siete astenuti.

L U G N A N O . Lei, senatore Valitutti, mi deve sempre interrompere prima che io dica il mio pensiero; è una sua specialità. Ci siamo astenuti perchè l'astensione alla Camera dei deputati non ha il significato ed il valore che ha qui. E siccome ho detto a chiare note che non vogliamo essere accusati domani di aver deluso questa speranza...

V A L I T U T T I . Non c'è questo rischio.

L U G N A N O . Siccome questo rischio potrebbe esserci, noi vogliamo evitarlo del tutto nella nostra responsabilità di partito di governo, anche se non aspiriamo a poltrone governative.

Allora, se questo pericolo esiste e se alcuni settori della Democrazia cristiana hanno sostenuto le posizioni dei liberali e del Movimento sociale italiano, possiamo comprendere lo stato d'animo del senatore Follieri il quale oggi ha dovuto concludere invitandoci a far sì che questo tormentato *iter* si esaurisca questa mattina e che il Senato dica la parola definitiva, facendo calare il sipario su questa tragedia umana che deve trovare finalmente una sua soluzione definitiva.

Ma non è solo per questo che noi comunisti siamo per il voto favorevole; siamo favorevoli anche perchè non possiamo dimenticare che, più che una prospettiva futura, che nei disegni di legge non manca mai, c'è in questo di cui discutiamo qualcosa di concreto, ad esempio per quanto riguarda l'umanizzazione della pena, la riabilitazione che deve rendere partecipe il detenuto o l'internato; c'è qualcosa di concreto e di positivo, onorevole Ministro, onorevole Presidente, che noi abbiamo sempre valutato nel suo giusto peso, nella giurisdizionalizzazione dell'esecuzione della pena, sottraendola finalmente alla gestione amministrativa; c'è qualcosa di positivo che noi cogliamo in molti punti; ed allora abbiamo fatto come fa il magistrato quando si trova a dover decidere alla fine se dare l'equivalenza o la prevalenza alle attenuanti generiche sulle aggravanti o la prevalenza alle aggravanti sulle attenuanti generiche. È questo un discorso onesto e leale che possiamo fare con altrettanta concre-

tezza; abbiamo ritenuto che fossero prevalenti in questo provvedimento le attenuanti generiche, che in questo caso sono le cose positive, sulle aggravanti, che per noi sono costituite da ciò che la Camera ha fatto in senso peggiorativo.

Ora non voglio ripetere quanto è stato sempre detto, le ragioni per le quali le nostre carceri sono sovraffollate. Nessuna città resisterebbe, nessun sindaco potrebbe governare una città come quella carceraria quando vi sono dentro non dico degli « abusivi » (vi sono anche degli innocenti in attesa di giudizio che, quando verrà, sarà tardivo riconoscimento della loro innocenza), ma uomini che innegabilmente sono stati raggiunti da qualche indizio o prova. È ora che si smetta con l'invocare ogni volta questa difesa sociale, questo allarme sociale e l'opinione pubblica che si sconvolgerebbe se sentisse parlare dell'approvazione di un disegno di legge come il nostro, perchè — sia detto con assoluta chiarezza — l'opinione pubblica vuole che sia dentro il brigante, l'assassino, il rapinatore, l'estortore, il rapitore a scopo di riscatto...

V A L I T U T T I . Perchè polemizza rivolgendosi a me?

L U G N A N O . Anche il senatore Valitutti ha fatto accenno a questo problema: noi approveremmo questo disegno di legge in un momento in cui dilaga la criminalità. Ma quale criminalità? Pochi giorni fa il Ministro dell'interno pare che abbia rassicurato un po' tutti che in fondo il nostro paese non è poi tanto sconvolto da questa criminalità che (come si usa dire con una espressione ormai logora) monta e dilaga...

V A L I T U T T I . Ma se vi sono due sequestri a settimana!

L U G N A N O . Sono gli autori di simili delitti che devono andare dentro, ma soprattutto devono essere catturati e devono avere un giudizio subito, un giudizio che sia non di stimolo alla delinquenza ma dissuasivo, deterrente e che inviti gli altri a tener conto

che chiunque osi rapire a scopo di riscatto dovrà essere rapidamente sottoposto a giudizio dal quale verranno irrogati i ventiquattro o i venticinque anni di reclusione. (*Interruzione del senatore Valitutti*). Il senatore Valitutti dice che polemizzo con lui: ma interrompe sempre! Polemizzo quindi perchè devo dare una risposta a quello che considero un motivo abusato.

Dobbiamo fare qualcosa perchè abbiamo anche una funzione di guida, abbiamo la funzione di rompere certe incrostazioni di paure irrazionali; di rompere, ad esempio, il muro della diffidenza. Abbiamo anche il dovere di fare in modo che la gente si renda conto di che cosa è un detenuto, che è un essere umano che non va posto in condizioni di disperazione. La difesa sociale (e concludo su questo punto) si garantisce, si tutela nei suoi diritti e nei suoi interessi ad una vita pacifica e ordinata, facendo in modo, ad esempio, che chi esce dal carcere non diventi un recidivo: anche da un punto di vista puramente mercantile, non fosse altro che per i costi — a parte il resto — ragionando nei termini nei quali ragionerebbero gli americani, perchè un detenuto costa dalle 20.000 alle 30.000 lire al giorno; un recidivo costa alla collettività quello che si potrebbe evitare che costasse.

Onorevole Ministro, di qui una domanda: abbiamo ragione noi o no (lo abbiamo già detto in Commissione) nell'affermare che questo benedetto rimborso delle spese di mantenimento in carcere è una cosa che certamente va in direzione contraria a questa esigenza primaria della collettività, di tutti, non soltanto degli innovatori, dei progressisti, dei criminologi moderni, degli psicologi di avanguardia, ma di tutta la collettività? È un fatto che va in direzione contraria perchè, per esempio, dire ad un uomo detenuto per anni e anni che lo si aiuta a fargli recuperare la via del bene — per usare un linguaggio chiesastico — a riabilitarsi e poi, una volta riconosciuto che si è riabilitato, perseguirlo anzi perseguitarlo con la richiesta del rimborso delle spese di mantenimento in carcere mi pare che sia un fatto così contraddittorio che certamente non dico...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Si potrà utilizzare parte della mercede.

L U G N A N O . Onorevole Ministro, lei sa meglio di me che cosa può rimanere della mercede. Il più delle volte un detenuto di tipo medio lascia un carico di miseria, di disoccupazione, di figli, un carico familiare impressionante. Nessuno mi dica che con quella mercede egli possa risolvere il problema che in libera circolazione potrebbe risolvere attraverso — mi si passi il termine — mille marchingegni integratori di uno stipendio o di una remunerazione che è sempre deficitaria. Diciamoci la verità: perchè a Napoli... (*interruzione del Ministro di grazia e giustizia*). Onorevole Ministro, non mi faccia ripetere cose che credo siano ormai patrimonio acquisito da tutti.

Dicevo: perchè a Napoli, nei vicoli si riesce a superare tante cose? Perchè c'è un'economia di vicolo che è come una catena di Santo Antonio di speranze che si traducono in piccoli affari e in piccoli commerci integratori di una remunerazione che, quando c'è, è sempre deficitaria e al di sotto di ciò che la Costituzione e l'umanità richiederebbero che fosse. Per esempio, dopo che uno è stato detenuto per sette, otto, dieci o quindici anni, e noi gli abbiamo garantito con una legge che è stata varata dal Senato il pagamento dell'avvocato che egli stesso si sceglie (ecco dov'è la contraddizione, ciò che è stato definito giustamente, mi pare proprio dal senatore Martinazzoli, la schizofrenia di certi nostri atteggiamenti; ecco dov'è la pendolarità, come si è espresso il senatore Licini — non voglio usurpare i termini di nessuno — ecco dove dobbiamo riconoscere di sbagliare) e cioè gli abbiamo riconosciuto il diritto di farsi assistere scegliendosi un difensore pagato dallo Stato, alla fine quando, ripeto, avrà scontato dieci o quindici anni di carcere, lo Stato lo persegue per il rimborso delle spese di mantenimento in carcere, per il corredo e gli alimenti. Non so se questo sia un fatto serio o se possiamo, come giustamente ha detto il senatore Follieri, lamentarci perchè questa modifica non soltanto è peggiorativa ma è stu-

pidamente, ottusamente peggiorativa perchè crea le premesse per una esasperazione, per una disperazione che certamente non sono remore contro il pericolo del recidivismo; mentre evitare questo pericolo è o dovrebbe essere l'obiettivo primario di chiunque si interessi di cose penitenziarie.

Non possiamo essere d'accordo — e lo dobbiamo sottolineare — nemmeno con tutto ciò che è avvenuto a proposito di semilibertà, di istituti che avevamo formulato con tanta cura e che con tanta cura avevamo messo assieme in un provvedimento che veramente era stato costruito con tanta passione. Avevamo fatto un'indagine conoscitiva all'estero, avevamo visto che cosa poteva rappresentare questo per noi: era una premessa di apertura per la costruzione di un terzo codice dell'esecuzione. Poi vediamo che alla Camera, senza voler tener conto di questo che era un nostro nobilissimo obiettivo, di un obiettivo concreto, coerente con certe nostre premesse, cioè l'umanizzazione della pena, la nuova funzione del giudice di sorveglianza, l'intervento del giudice di sorveglianza, la sottrazione alla gestione amministrativa di tutto ciò che è esecuzione della pena e l'intervento di un magistrato che non dovrebbe svolgere altra funzione al di là e al di fuori di quella che gli compete come giudice di sorveglianza...

P R E S I D E N T E . Ha già superato i limiti di tempo.

L U G N A N O . Ancora pochi minuti ed ho finito, onorevole Presidente.

Abbiamo allora ragione di esprimere le nostre critiche su ciò che è avvenuto. Votiamo però a favore perchè vediamo che c'è questo sforzo, questa speranza, questa apertura ed anche questa concretezza: non è più un ghetto il carcere, non più una « casa chiusa » dove non è possibile a nessuno penetrare, non è più un lazzaretto dal quale star lontani, non è più un microcosmo chiuso a tutte le esperienze della vita sociale che si svolge all'esterno; è qualcosa di diverso: abbiamo la possibilità (anche se quello che avevamo ritenuto obbligatorio è stato trasformato alla Camera in

facoltativo) di un intervento di esperti in psicologia, in sociologia, in criminologia, di modo che anche la scienza possa dare il suo contributo per la soluzione del problema della riabilitazione e della risocializzazione al fine del reinserimento sociale nella società di domani. Ci sono cose che ci preoccupano ma superiamo le preoccupazioni perchè diamo la prevalenza ai motivi ed agli elementi positivi che abbiamo considerato con favore anche votando nel dicembre 1973 per questo provvedimento.

Votiamo a favore soprattutto perchè riporremo alcuni motivi e alcuni elementi non per fare leggende ad uso e consumo di pochi personaggi ma perchè, attraverso la sperimentazione e il rodaggio di questo provvedimento, credo potremo trovare la convergenza di tutti i settori dell'arco democratico per fare in modo che quella che oggi rappresenta una lacuna sia superata e colmata da interventi legislativi che non saranno solo dei pannicelli caldi ma interventi riparatori di ciò che oggi non è stato possibile inserire in questa legge.

Per queste ragioni, per questi motivi, per questa nostra prospettiva e con questo nostro impegno di lavoro futuro diamo il nostro voto favorevole al provvedimento in discussione. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Licini. Ne ha facoltà.

L I C I N I . Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il 18 dicembre 1973 demmo voto favorevole al disegno di legge come era uscito dall'elaborazione della Commissione giustizia del Senato e dalla discussione d'Aula. Demmo un voto favorevole convinto, soprattutto perchè eravamo consci che finalmente veniva emanata una normativa che poteva qualificarsi come vera e propria riforma, non la solita spolverata, la solita graffiata — secondo i termini tanto cari al professor Bettiol — ma qualcosa di nuovo che, prima di me, il collega Lugnano ha definito l'inizio « del terzo codice », quello dell'esecuzione.

Tale normativa che aveva il carattere sostanziale della riforma ci ritorna con delle modifiche che non esitiamo a qualificare mutilazioni per cui non è più una vera riforma ma una via di mezzo tra la riforma e la revisione. È stato detto dal senatore Valitutti che quella che si era fatta nel dicembre del 1973 era una riforma utopistica, che non avrebbe avuto possibilità di pratica attuazione, e quasi si sottintende, nell'affermare questo, che, poichè le riforme hanno la carica della novità mentre in Italia si è soliti invece all'immobilismo, è meglio non far nulla, lasciare quindi il sistema carcerario esistente, lasciare che le carceri continuino a rimanere ghetti da cui l'uomo, una volta entrato, magari sano, esce delinquente perfezionato.

Ma questa non è la volontà, non è il pensiero che mi sembra essere apparso nella maggioranza di coloro che, anzichè astenersi come fanno i critici della riforma, hanno dichiarato il loro voto favorevole. Una volontà favorevole perchè qualche cosa di nuovo pur sempre c'è, ma con l'amarezza, con la delusione per le mutilazioni che sono state apportate al corpo della legge.

Diamo una brevissima occhiata, onorevoli colleghi, a queste mutilazioni, alcune di sostanziale anche se non di enorme importanza, altre realmente pesanti.

Articolo 2: la questione già trattata dal collega Lugnano, le spese di mantenimento, specialmente in quel punto ove per gli internati si fa riferimento al sistema vigente per il recupero delle spese per le spedalità manicomiali. Ci sembra di poter capire che non soltanto sarà perseguitato il soggetto internato, quando uscirà, ma saranno perseguitati anche i suoi familiari; fatto indubbiamente abnorme, fatto che dà molto da pensare sulla logicità e sulla umanità di chi ha introdotto questa variante al testo varato dal Senato.

Articolo 18: era una manifestazione vorrei dire anche di logica fiducia verso la persona a cui l'imputato affida la sua difesa quella di darle il diritto di parlare liberamente con l'imputato, quella di darle la possibilità di questo contatto diretto, che alle volte è anche un contatto umano di assistenza: perchè, ricordiamolo, non sempre gli imputati vengono condannati, vi sono tanti imputati inno-

centi per i quali la presenza dell'avvocato ha anche un effetto di stimolo e di sostegno. Tutto questo si toglie: ecco che l'avvocato è un sorvegliato speciale nel colloquio con l'imputato.

Articolo 13, che per me ha un'importanza particolare quando si sopprime quello che nel disegno di legge del Senato era l'obbligo di avvalersi di specialisti in psicologia, in psico-patologia, in sociologia, che viene ad essere ora soltanto una « possibilità », una facoltà che, connessa indubbiamente alla modestia dei mezzi a disposizione, farà sì che in pratica non verrà mai attuata. Invece la obbligatorietà dell'intervento di queste persone tendeva proprio a quell'umanizzazione, a quella personalizzazione del trattamento che è il mezzo indispensabile per dare al carcere quella funzione rieducativa e di recupero che la Costituzione impone.

All'articolo 30 si è attuata la soppressione di quei permessi speciali di cui tanto si è parlato e su cui non ritorno per non sciupare tempo, ma che avevano un valore enorme. Infatti non possiamo dimenticare il fenomeno di cui ha parlato il collega Follieri, quel fenomeno di fronte al quale l'abbassare la cortina del silenzio della non considerazione dell'esistenza di questi fattori umani nel detenuto, il chiudersi occhi ed orecchi non costituisce certo un tentativo di risolvere il problema.

Si sopprime l'intero capo del testo originario concernente il differimento e la sospensione dell'esecuzione della pena e delle misure di sicurezza detentive. Si dice: queste norme fanno parte di altro corpo legislativo. Non diciamo che ciò non possa esser vero, però qui avevano un significato; vedremo se questo rinvio al futuro sarà veramente seguito da una trattazione dell'argomento o se invece sarà un insabbiamento.

L'articolo 47, ex 50, costituisce una modifica di enorme importanza nella mutilazione operata dall'altro ramo del Parlamento. Nella logica del sistema varato dal Senato vi era una scala di possibilità — l'affidamento in prova, il regime di semi-libertà, la liberazione anticipata, la liberazione condizionale — che creava un'attesa, una possibilità di premio stimolante la redenzione dell'imputato; ed era una scala bene organizzata. Ora con

il capoverso dell'articolo 47, quando si dice che non può beneficiare nè dell'affidamento in prova, nè del regime di semi-libertà, nè della liberazione anticipata il soggetto che abbia avuto una precedente condanna per reati della stessa indole e quando si pensa a quella che è l'espansione che la giurisprudenza ha dato a questo concetto, ben comprendiamo che ci sarà una massa di piccoli rei, che non hanno nulla a che fare con la grande criminalità, che non potrà assolutamente beneficiare di questi istituti.

Vi è poi la soppressione intera della nuova normativa della liberazione condizionale, di cui pure la Corte costituzionale, in una sentenza del 4 luglio 1974, pose in luce la grande importanza come mezzo per la riabilitazione e la rieducazione del condannato. Si dice che se ne parlerà in sede di merito; mi affido a questa speranza.

Così pure è da dire per la soppressione dell'Istituto studi e ricerche. Inoltre è stato soppresso nel titolo II l'ex capo V concernente la scelta e formazione del personale, il che si ricollega con l'argomento dell'articolo 13, cioè quello della obbligatoria utilizzazione degli specialisti. È inutile infatti parlare di umanizzazione della pena e di personalizzazione del trattamento se non si dà l'importanza dovuta a ciò che è fondamentale per creare un nuovo ambiente nel carcere in funzione del dettato costituzionale ed ancor prima in funzione della volontà del nostro popolo imperniata sul valore e la forza del sentimento e tesa quindi al recupero, non al linciaggio dell'essere umano che ha sbagliato.

C'è infine l'introduzione di quell'articolo 90 che è una specie di azione militare. Ad un certo momento il Ministro può bloccare la legge in questione in uno qualsiasi dei suoi istituti...

B O L D R I N I . È nettamente incostituzionale.

L I C I N I . Ma oltre al problema della costituzionalità c'è il fatto che questa sola norma avrebbe semmai potuto garantire, di fronte ai pericoli di lassismo di cui ci si sta rimproverando, l'esistenza di un freno.

I tagli che sono stati operati sono dunque dolorosi, non sono delle quisquiglie. Effet-

tivamente quello che si era fatto in questo ramo del Parlamento, che si definisce la Camera dei vecchi, era invece una espressione di volontà giovanile nel senso di progresso e di conquista di realtà nuove. Quanto ci viene dall'altro ramo del Parlamento è invece una marcia all'indietro, è una conseguenza — lo si dica pure — della paura che ha incusso nei nostri colleghi la questione dell'ordine pubblico e della grande criminalità, come se togliere dal carcere gli elementi che non vi devono stare non sia invece un'opera utile per consentire la custodia più attiva, una forma di controllo più oculato e severo verso i veri delinquenti, verso quelli per i quali si sente la necessità e la giustizia della espiazione.

Ma per arrivare a questo c'è bisogno non solo delle carceri nuove, ma di un nuovo sistema di concepire il carcerato. Soprattutto bisogna evitare che in carcere rimangano quelli che non hanno bisogno di starci, altrimenti non faremo altro che mantenere le carceri sempre affollate e nell'affollamento vi saranno la corruzione e la impossibilità di una redenzione per chi ha volontà e desiderio di redimersi. Quindi non vi è lassismo in questa legge e non vi era certamente nemmeno nell'edizione varata dal Senato: vi era anzi in quell'edizione una maggiore organicità, una manifestazione di coraggio e di vera volontà riformatrice.

È stato già detto dal collega Lugnano che il *ping-pong* non è un gioco da farsi in Parlamento ed è proprio per evitare che con il perpetuarsi del rimbalzo tra una Camera e l'altra si finisca con il non aver nulla, che diamo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge consci della responsabilità di cui siamo investiti in questo momento. Ma è un voto amaro: avremmo preferito che quel voto che demmo il 18 dicembre 1973 non avesse necessità di essere ripetuto. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Branca. Ne ha facoltà.

B R A N C A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, per noi, che pure daremo voto positivo, il disegno di leg-

ge è stato sicuramente peggiorato dalla Camera.

La pena carceraria deve tendere, come è noto, alla rieducazione del detenuto. Affinchè ciò accada occorre trattare il carcerato come uomo al quale spettano tutti i diritti del cittadino che siano compatibili con la sua condizione di detenuto. Il disegno di legge non lo garantisce interamente. Il lavoro, lo sport, l'opera dell'ingegno vi sono previsti e incoraggiati perchè il carcere non spezzi interamente il sistema di vita del detenuto, ed è bene; ma il lavoro è retribuito in misura minore di quanto è stabilito nella tariffa sindacale. Così al detenuto si ricorda che è un carcerato con minori diritti degli altri cittadini anche quando, come in questo caso, il diritto pieno non contrasterebbe con la sua qualità di recluso.

La perquisizione del detenuto dovrebbe essere consentita soltanto per motivi di sicurezza, come era detto nel testo licenziato dalla nostra Assemblea. La Camera ha tolto il « soltanto » e così ha indebolito la norma.

Il Senato consentiva all'autorità giudiziaria di sottoporre a controllo la corrispondenza del detenuto quando ve ne fosse il motivo. La Camera ha aggiunto che può disporre altre limitazioni, anche « nella ricezione della stampa ». Quali limitazioni? Il disegno di legge non lo dice e perciò tutto è nelle mani del giudice: il pericolo è che si vieti la diffusione di giornali politici. Ciò contrasterebbe con la sostanza stessa della riforma.

Neanche l'integrità personale del recluso ha piena garanzia. Infatti la guardia carceraria può usare la forza fisica quando sia indispensabile per « prevenire » o impedire atti di violenza o tentativi di evasione o per vincere resistenze agli ordini impartiti. Questa norma, che era già contenuta nel testo del Senato, si presta a interpretazioni estensive: la prevenzione, nei confronti del carcerato, è sempre un concetto elastico, troppo elastico; inoltre (temo) basterà la disubbidienza a un comando arbitrario o idiota perchè la guardia possa usare, duramente, le mani.

Il recluso ammesso al regime di semilibertà, nel progetto che si era approvato in questa sede, sarebbe stato punito se si fosse trattenuto almeno tre ore in più di quanto

gli fosse consentito. La Camera ha stretto le maglie: anche un minuto di ritardo ora potrebbe legittimare la punizione. Questo emendamento, senza averne l'apparenza, sa di antico veleno.

La collettività dei detenuti nel carcere dovrebbe organizzarsi e vivere come un gruppo di uomini ai quali, compatibilmente con le necessità della clausura, siano riservate scelte essenziali nell'organizzazione della vita associata. I reclusi dovrebbero costituire una comunità di persone il più possibile analoga alle comunità che vivono libere nell'*humus* sociale. L'iniziativa e l'organizzazione delle attività sportive, ricreative e culturali dovrebbero essere loro, dei carcerati, invece che opera di una commissione in cui i loro rappresentanti possano essere surclassati da direttori, educatori e assistenti sociali. Finirà che costoro, in questo o in quel carcere, imporranno un impiego del tempo libero diverso da quello che i carcerati preferirebbero. C'è da temerlo finché non ci si libera o alcuni direttori non si liberano da diaboliche e per loro affascinanti tendenze repressive.

Del resto il disegno di legge rivela anch'esso un qualche residuo della tradizionale diffidenza e del secolare disprezzo per i carcerati. Non a caso li ritiene incapaci di scegliere fra loro gli uomini più adatti allo svolgimento di certi compiti. Secondo la Camera, la rappresentanza di reclusi chiamata a controllare la somministrazione del vitto e a partecipare al servizio di biblioteca e alla organizzazione del tempo libero sarà composta da persone estratte a sorte invece che elette dalla comunità. Sembra che si voglia, ogni tanto, rinfacciare a quei disgraziati la loro condizione di asociali!

Bisogna mantenere, proprio ai fini della rieducazione, i rapporti del carcerato col mondo esterno. L'originario disegno di legge aveva creduto di assolvere questo compito consentendo anche permessi di uscita ai reclusi di cui ci si potesse fidare in virtù del giudizio emesso sulla loro personalità e pericolosità. La Camera ha guastato largamente la norma: il permesso di uscita si darà solo per gravi e giustificati motivi. Che miopia! È un ritorno nel passato. Il relatore ha cercato di difendere l'emendamento della

Camera, ma ci ha dato forse qualche speranza, almeno tra le righe.

Infine lo studio della personalità del recluso nel disegno originario era in qualche modo garantito dall'obbligo, per le amministrazioni carcerarie, di avvalersi della collaborazione di psicologi, di sociologi e di criminologi. Nel testo della Camera l'obbligo è divenuto una mera facoltà: c'è il pericolo che venga scarsamente esercitata. L'altro ramo del Parlamento, con questa innovazione e con l'attribuire altri poteri al direttore delle carceri, è tornato a vecchie forme di burocratizzazione. Pazienza! I miglioramenti verranno in seguito.

Ad ogni modo, accanto a questi difetti, il disegno di legge ha però molti pregi, che sono stati già posti in evidenza nella prima discussione e che non crediamo di ripetere. Perciò il nostro Gruppo ha deciso a maggioranza di votare a favore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore De Carolis. Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, in un momento assai difficile, sia per la grave esplosione di criminalità nel paese, sia per il diffuso stato di agitazione e per preoccupanti episodi di violenza nelle carceri, il Parlamento, nell'ambito di una serie di riforme che riguardano l'amministrazione della giustizia, affronta quella dell'ordinamento penitenziario.

Una riforma di questo ordinamento non poteva essere formulata e proposta che in senso più moderno, ma per ciò soltanto non lassista o permissivo, per cui, a mio avviso, non vi è alcun contrasto fra l'indirizzo seguito dal Parlamento e la situazione generale del paese. Occorre infatti evitare i due eccessi costituiti, da un lato, dalle ingiustificate e passionali reazioni nei confronti dell'obiettivo difficoltà della situazione e, dall'altro, dai condiscendenti compromessi con forme di agitazione e di violenza nelle carceri, che non sono assolutamente tollerabili in un paese civile.

A queste giuste preoccupazioni sono state ispirate alcune modifiche apportate dalla Ca-

mera dei deputati al testo già approvato dal Senato e mantenute in Commissione. Non vi è dubbio che attualmente, in questo settore, sussistano gravi carenze di norme, di strutture, di strumenti adeguati ed una obiettiva insufficienza di personale specializzato. D'altra parte una modifica di tale situazione, per un osservatore attento e spassionato, non contrasta con l'esigenza della lotta contro la criminalità e della difesa sociale.

Lo stato di agitazione nelle carceri è in gran parte artificialmente creato e alimentato, ma in parte è obiettivamente giustificato o anche soltanto spiegabile. Ad esempio, quando si lamentano le insufficienze delle strutture e l'inadeguatezza anche numerica del personale sottoposto a turni massacranti, e quindi in condizioni fisiche e psicologiche non certo adatte sia per mantenere la disciplina sia per svolgere un'adeguata azione differenziata secondo le esigenze di un auspicato trattamento di risocializzazione, oppure quando vengono lamentate le eccessive lungaggini dei processi, che giungono al termine massimo di carcerazione preventiva, non vi è dubbio che tutto ciò largamente spiega lo stato di malessere nelle carceri.

D'altra parte è obiettivamente assurda e deve essere respinta l'attuazione nelle carceri di condizioni che contrastano con le ragioni di sicurezza e di disciplina, che devono essere assolutamente mantenute, onde evitare gravi episodi di violenza che preoccupano e talvolta esasperano la pubblica opinione. Ma sembra giusto affermare che, finchè la società non avrà adempiuto i propri doveri verso se stessa e verso il cittadino detenuto, non potrà avere la coscienza tranquilla. In fondo, occorre eliminare le cause che spiegano e che talvolta possono anche giustificare il grave malessere nelle carceri per poter pretendere un pieno rispetto della legalità.

In questo spirito si è posto mano alla riforma dell'ordinamento penitenziario, dopo una lunga serie di studi e di dibattiti. Si è cercato anche di acquisire dati attraverso l'esperienza di paesi sia di democrazia occidentale che di ordinamento socialista. Sulla scorta di queste e di altre esperienze che sarebbe lungo citare, il Senato si pose come obiettivo fondamentale della riforma l'attuazione dell'articolo 27, terzo comma, della Costitu-

zione, il quale stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, ma debbono tendere alla rieducazione del condannato.

In particolare questi obiettivi si concretizzano nel rispetto della persona umana del detenuto e nella cosiddetta risocializzazione dello stesso, ossia nel recupero del soggetto disadattato alla vita sociale, il che è nell'interesse dell'individuo, ma anche e soprattutto nell'interesse della collettività.

Sotto il primo profilo il nuovo ordinamento afferma e garantisce una serie di diritti che largamente rientrano nelle regole minime stabilite dalle organizzazioni internazionali ed in particolare dalle Nazioni Unite.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, sono note le teorie e le polemiche che, superata l'antitesi tra retribuzionisti e positivisti, sviluppano ora vari indirizzi, intendendo la pena come mezzo di rieducazione o di risocializzazione del reo. Più semplicemente, senza enfasi e senza eccessivi ottimismo, questa riforma, nulla togliendo al carattere pur sempre afflittivo della pena, tende ad offrire al reo, che dimostri un minimo di collaborazione, una serie di opportunità o di occasioni favorevoli per utilizzare positivamente il periodo di espiazione della pena stessa ai fini del suo reinserimento nella società.

La parte garantista della nuova legge è largamente scontata e basterà citarne alcuni aspetti di maggior rilievo che ne fanno una specie di codice dell'esecuzione. Si afferma infatti che il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Si garantiscono l'imparzialità del trattamento e il divieto di discriminazioni per razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose. Si stabiliscono precise norme per l'istituzione di idonei locali di soggiorno e pernottamento e per regolamentare l'uso del vestiario e del corredo nonchè per garantire l'igiene, una adeguata e sufficiente alimentazione, un periodo minimo di permanenza all'aperto, un idoneo servizio sanitario.

Per la prima volta con legge e non con regolamento si determinano le sanzioni disciplinari e si regola un preciso diritto di reclamo del detenuto.

Particolare cura è stata dedicata ad un problema che ha sollevato serie lamentele e fondati rilievi nel corso delle visite compiute nelle carceri italiane dalla Commissione giustizia del Senato, cioè quello dei trasferimenti e delle traduzioni. In particolare si è voluta favorire la permanenza del detenuto nel luogo di residenza per facilitare i rapporti con la famiglia e l'ambiente esterno oppure nei luoghi richiesti da ragioni di studio o di salute, limitando i trasferimenti a gravi ragioni di sicurezza o alle esigenze dell'istituto.

Si è stabilito che il trasferimento deve avvenire con il bagaglio e con almeno parte del peculio e — particolare di non poca rilevanza — si è stabilito l'uso delle sole manette, a meno che non sussistano ragioni di sicurezza.

Il trattamento risponde ad una serie di principi ben determinati; innanzitutto si tende a realizzare l'individualizzazione dell'esecuzione della pena poichè il trattamento deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, per cui, nei confronti dei condannati e degli internati, è predisposta un'osservazione scientifica della personalità per rilevarne le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale.

Per tale osservazione, che è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa, deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati, mentre è consentito all'amministrazione penitenziaria di avvalersi dell'opera di specialisti in psicologia e in psicopatologia oltre che del proprio personale. Per favorire il processo di individualizzazione del trattamento, si è stabilito che il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato, mentre è assicurata la separazione degli imputati dai condannati, dei giovani al di sotto dei 25 anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

Altro aspetto rilevante del trattamento è costituito dall'utilizzazione delle attività culturali e ricreative, delle pratiche religiose, del lavoro e dell'istruzione quali strumenti per il processo di rieducazione e di reinserimento nella società.

In particolare, mentre si è garantito un minimo di mercede per il lavoro prestato, assi-

curando da un lato il mantenimento dei congiunti e dall'altro l'accrescimento del fondo a favore delle vittime del delitto, si è cercato di prevedere una specializzazione del lavoro che consenta al momento della dimissione un effettivo avviamento al lavoro esterno. Per quest'ultimo fine nell'ambito dei consigli di istituto sociali istituiti per legge si è creato un comitato per l'occupazione degli assistiti dai consigli medesimi, finalizzando così tutta l'azione al reinserimento nella società.

L'esperienza anche di paesi stranieri ha consigliato di favorire la partecipazione del pubblico all'opera di reinserimento e ciò sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa. Infatti sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza su parere favorevole del direttore tutti coloro che dimostrino di avere un concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti e di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

La possibilità dell'amministrazione penitenziaria di richiedere la collaborazione di assistenti volontari che possano cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore oppure collaborare con i centri di servizio sociale per l'affidamento in prova e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie è un altro elemento di questo contatto con la realtà sociale esistente intorno agli istituti.

Uno dei risultati più interessanti della visita alle carceri inglesi è stato quello di poter osservare che in quel paese si lascia ampio spazio alla sperimentazione nei singoli istituti. Pertanto si è stabilito, ed è rimasto nel testo della Camera, che, ferme restando le norme di legge e le direttive del Ministero, ogni istituto avrà un proprio regolamento redatto sulla base delle esperienze dei singoli istituti ma approvato con decreto ministeriale.

Un aspetto di tale principio di sperimentazione e di concreta applicazione del regolamento di istituto è costituito dalle rappresentanze dei detenuti, nominate per sorteggio, per il controllo dell'applicazione delle tabelle e della preparazione del vitto, per la gestione del servizio di biblioteca e per l'or-

ganizzazione delle attività culturali, sportive e ricreative e di ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità anche nel quadro del trattamento rieducativo, mantenendo per quanto possibile contatti con il mondo esterno.

Tutto ciò dovrebbe favorire anche la vita in comune e, entro limiti ben determinati, l'autogestione di essa, mentre si cerca di sollecitare la collaborazione dei detenuti sia al trattamento individuale che al buon svolgimento della vita collettiva mediante l'istituzione delle ricompense che saranno previste dai regolamenti e che costituiscono il riconoscimento appunto del senso di responsabilità dimostrato nella condotta personale e nelle attività organizzate.

Sono stati inseriti nell'ordinamento penitenziario alcuni istituti nuovi che si ispirano all'obiettivo della lotta contro il recidivismo e al principio di cercare di eliminare le espiazioni in detenzione delle pene brevi, sempre con le opportune cautele e garanzie. Tale indirizzo trova il proprio fondamento nella considerazione dell'insufficienza del breve periodo di detenzione ai fini di un completo trattamento di risocializzazione e nella constatazione ormai universalmente riconosciuta della negatività delle esperienze compiute dai condannati a brevi pene posti a contatto con il mondo del carcere.

Tra questi istituti, oltre alla liberazione condizionale la cui regolamentazione è stata riservata dalla Camera dei deputati al momento in cui si procederà alla modifica del codice penale insieme ad altri istituti propri del codice di diritto sostanziale, sono stati regolamentati la liberazione anticipata, il regime di semilibertà e quello delle licenze.

La liberazione anticipata consiste in un abbuono di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata ed è concessa al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di effettiva partecipazione all'opera di rieducazione, mentre sono previsti casi di revoca del beneficio stesso ove il detenuto sia condannato per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione.

Le licenze possono essere concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà ed agli internati nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesa-

me dello stato di pericolosità. Durante la licenza il condannato o l'internato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

Indubbiamente però l'istituto più interessante è costituito dal regime di semilibertà che consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale: i condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati ad appositi istituti o ad apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

È obbligatoria l'ammissione al regime di semilibertà per espiazione le pene derivanti dalla conversione di pene pecuniarie, sempre che il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale o non sia ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici.

È invece facoltativo il regime di semilibertà nel caso di condannati alla pena dell'arresto o alla pena della reclusione non superiore a sei mesi, sempre che il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale. Infine il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà fuori dei casi precedenti solo dopo l'espiazione di almeno metà della pena.

Tutto ciò risponde appunto al già citato criterio di limitare al massimo i casi in cui le pene brevi e più lievi debbano essere scontate in carcere.

Pertanto una novità assoluta per il nostro ordinamento penale è costituita dall'affidamento in prova. Esso ricalca l'istituto del *probation system* degli anglosassoni.

L'attuale beneficio della sospensione condizionale della pena presenta una grave carenza per quanto concerne un'effettiva lotta contro il recidivismo in quanto il condannato viene abbandonato a se stesso mentre il nuovo istituto, che peraltro ha un diverso campo di applicazione rispetto alla sospensione condizionale della pena, comporta l'affidamento ai centri di servizio sociale fuori del carcere per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

P R E S I D E N T E . Senatore De Carolis, la prego di concludere perchè ha superato i limiti di tempo stabiliti dal Regolamento.

D E C A R O L I S . Termino subito.

In tal modo il condannato è costantemente seguito sia ai fini di un controllo della sua attività, sia ai fini dell'attuazione del trattamento di risocializzazione.

L'istituto è analogo ma non identico a quello anglosassone del *probation* in quanto quest'ultimo consiste nella sospensione del procedimento penale o nell'astensione da parte del giudice del dibattimento dalla pronuncia della sentenza di condanna, mentre nell'ipotesi formulata dal legislatore italiano l'affidamento in prova è conseguenza della condanna stessa: in sostanza esso è alternativo all'espiazione della pena in un istituto carcerario o in regime di semilibertà.

L'istituto si applica quando alla pena detentiva non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena stessa non superi un tempo di 2 anni e 6 mesi ovvero di 3 anni nei casi di persona di età inferiore agli anni 21 o di persona di età superiore agli anni 70.

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità condotta per almeno 3 mesi nell'istituto carcerario, nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati. Vengono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla sua dimora, alla sua libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed all'attività lavorativa o professionale che si deve impegnare a svolgere.

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati.

Nel verbale di affidamento può anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della vittima del suo delitto ed adempia puntualmente gli obblighi di assistenza familiare.

La Camera ha apportato in materia una modifica. L'affidamento al servizio sociale, la semilibertà e la liberazione anticipata non si applicano quando il condannato abbia prece-

dentemente commesso un delitto della stessa indole ed in ogni caso sono esclusi per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Per quanto riguarda gli organi, l'innovazione di maggiore importanza è costituita dalla creazione degli uffici del magistrato di sorveglianza, cui sono assegnati giudici di appello e di tribunale, che non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie; in tal modo si attua una netta distinzione tra il magistrato che giudica e quello che sovrintende e controlla l'esecuzione della pena; si è creato, quindi, un giudice dell'esecuzione che applica il codice dell'esecuzione.

È noto che hanno sollevato alcune perplessità la previsione del giudice unico ed il problema della definizione della competenza territoriale.

In ordine al primo punto, è stato osservato che si attribuivano al giudice di sorveglianza compiti assai delicati e penetranti in relazione all'esecuzione della pena e, sotto certi aspetti, anche la facoltà di modificare il giudicato sempre per quanto concerne la pena: pertanto, ferme restando le attribuzioni dell'ufficio del magistrato di sorveglianza, la Camera dei deputati ha, ritengo opportunamente, attribuito alla sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello la materia relativa all'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 47, la revoca anticipata delle misure di sicurezza, l'ammissione al regime di semilibertà, la liberazione anticipata e le revoche dei relativi provvedimenti.

La modifica garantisce un giudizio collegiale, cui partecipano due professionisti esterni, esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, mentre il necessario collegamento con l'*équipe* di osservazione e di trattamento, fondamentale nella valutazione del comportamento e, quindi, nell'adozione della decisione, è garantito dal fatto che uno dei due magistrati deve appartenere all'ufficio di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato.

Per quanto riguarda il secondo aspetto si è osservato che la competenza territoriale del magistrato di sorveglianza potrebbe esse-

re frequentemente modificata anche dai semplici trasferimenti del detenuto, per cui sarebbe stato opportuno prevedere una qualche forma di stabilizzazione di tale competenza.

Altro importante organo per l'esecuzione della pena è costituito dai centri di servizio sociale per adulti, istituiti in tutte le sedi degli uffici di sorveglianza, cui saranno assegnati assistenti sociali ed educatori, mentre ci si potrà avvalere della collaborazione di professionisti esperti in psicologia, sociologia, psichiatria e criminologia clinica.

Per concludere, da quanto esposto emerge la notevole duttilità del trattamento per realizzare il massimo di individualizzazione e personalizzazione dello stesso, mentre acquistano sempre maggior rilievo la figura del magistrato di sorveglianza e l'attività dell'*équipe* di trattamento, realizzandosi così una considerevole discrezionalità, ma anche un costante controllo ed una continua osservazione del soggetto.

D'altra parte i provvedimenti si adeguano alle mutate esigenze del trattamento costituendo, così, un idoneo correttivo dell'astratta e talvolta mitizzata autorità del giudicato.

Per realizzare tutto ciò, il legislatore non poteva far altro che ampliare i poteri discrezionali del giudice, cosa che, peraltro, anche recentemente, gli è stata rimproverata.

Ma, mentre da un lato è evidente che, per conseguire gli obiettivi posti dalla riforma, non vi era alternativa, dall'altro lato questo ordinamento penitenziario costituisce un concreto atto di fiducia del legislatore nella magistratura ed anche nella concreta possibilità di una progressiva responsabilizzazione del condannato, che viene anch'esso positivamente coinvolto nel processo di reinserimento nella società.

Per tutte queste equilibrate considerazioni, anche in relazione a quei limiti e a quelle garanzie che giustamente la Camera dei deputati ha apportato al provvedimento in esame, che contemperano le esigenze di un nuovo e moderno ordinamento penitenziario con la particolare pericolosità sociale di alcune categorie di detenuti e con la necessaria tutela dell'ordine pubblico, particolarmente richiesta dalla gravità del momento, il Grup-

po democratico cristiano darà voto favorevole a questo provvedimento. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, si dà lettura del disegno di legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati ed approvato in sede redigente dalla 2^a Commissione.

P O E R I O , Segretario:

TITOLO I

TRATTAMENTO PENITENZIARIO

CAPO I.

PRINCIPI DIRETTIVI.

Art. 1.

(*Trattamento e rieducazione*).

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

Art. 2.

(Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive).

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato.

Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.

Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell'articolo 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di ospedalità, richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice penale.

Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo.

Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro di grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro del tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.

Art. 3.

(Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati).

Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.

Art. 4.

(Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati).

I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.

CAPO II

CONDIZIONI GENERALI

Art. 5.

(Caratteristiche degli edifici penitenziari).

Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati.

Gli edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune.

Art. 6.

(Locali di soggiorno e di pernottamento).

I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.

Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.

Art. 7.

(Vestiaro e corredo).

Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

L'abito è di tessuto a tinta unita e di foglia decorosa. È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dall'attività svolta.

Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purchè puliti e convenienti. L'abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati.

I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.

Art. 8.

(*Igiene personale*).

È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonchè degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

Art. 9.

(*Alimentazione*).

Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.

Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria.

Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimen-

tari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto.

Art. 10.

(*Permanenza all'aperto*).

Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali.

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'articolo 33 e nei numeri 4) e 5) dell'articolo 39 ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

Art. 11.

(*Servizio sanitario*).

Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nel

l'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno g'i ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sè i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati è necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.

Art. 12.

(Attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione).

Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.

Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16.

Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati.

CAPO III

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Art. 13.

(Individualizzazione del trattamento).

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.

Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.

Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.

Art. 14.

(*Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati*).

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.

L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 42.

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

È consentita, in particolari circostanze, la ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

Art. 15.

(*Elementi del trattamento*).

Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

Art. 16.

(*Regolamento dell'istituto*).

In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.

Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'articolo 80.

Il regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.

Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro di grazia e giustizia.

Art. 17.

(*Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa*).

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.

Art. 18.

(Colloqui, corrispondenza e informazione).

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone anche al fine di compiere atti giuridici.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Il magistrato di sorveglianza può disporre, con provvedimento motivato, che la corrispondenza dei singoli condannati o internati sia sottoposta a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

Per gli imputati i permessi di colloquio, il visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, e del giudice di sorveglianza, dopo la pronuncia stessa. L'autorità giudiziaria può anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

Art. 19.

(Istruzione).

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professio-

nale, secondo gli ordinamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.

Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione.

È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.

Art. 20.

(Lavoro).

Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati.

Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato.

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri e attitudini nonché delle precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.

I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.

La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale.

Art. 21.

(Modalità del lavoro).

L'amministrazione penitenziaria prende tutte le iniziative per assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro meglio rispondente alle condizioni ambientali e dei soggetti, organizzandolo sia nell'interno degli istituti sia all'esterno di essi.

Nel caso di assegnazione al lavoro all'esterno, i detenuti e gli internati, da soli o in gruppi, possono essere scortati per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni ventuno, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'esterno, sono avviati al lavoro senza scorta salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato.

Art. 22.

(Determinazione delle mercedi).

Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali da una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da un delegato per

ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Segretario della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

La medesima commissione determina il trattamento economico dei tirocinanti.

Art. 23.

(Remunerazione e assegni familiari).

La remunerazione corrisposta per il lavoro è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati è accantonata ed è versata all'avente diritto in caso di proscioglimento o di assoluzione oppure alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna.

Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.

Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento.

Art. 24.

(Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione).

Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 2.

In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

Art. 25.

(Peculio).

Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.

Il peculio è tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto.

Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto della dimissione dagli istituti.

Art. 26.

(Religione e pratiche di culto).

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

Art. 27.

(Attività culturali, ricreative e sportive).

Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla rea-

lizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.

Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.

Art. 28.

(Rapporti con la famiglia).

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.

Art. 29.

(Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi).

I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento.

In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

Art. 30.

(Permessi).

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall'autorità giudiziaria.

Analoghi permessi possono essere concessi per gravi e accertati motivi.

Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.

Art. 31.

(Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati).

Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 12 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto.

CAPO IV

REGIME PENITENZIARIO

Art. 32.

(Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno)

I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.

Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri.

I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

Art. 33.

(Isolamento)

Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;

2) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;

3) per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria.

Art. 34.

(Perquisizione personale)

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza.

La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.

Art. 35.

(Diritto di reclamo)

I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

1) al direttore dell'istituto, nonchè agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro di grazia e giustizia;

2) al magistrato di sorveglianza;

3) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

4) al presidente della giunta regionale;

5) al Capo dello Stato.

Art. 36.

(Regime disciplinare)

Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.

Art. 37.

(Ricompense)

Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilità dimostrato nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.

Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento.

Art. 38.

(Infrazioni disciplinari)

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolorpe.

Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.

Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

Art. 39.

(Sanzioni disciplinari)

Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:

- 1) richiamo del direttore;
- 2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;
- 3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;
- 4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;
- 5) esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni.

La sanzione della esclusione dalle attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il

soggetto escluso dalle attività in comune è sottoposto a costante controllo sanitario.

L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.

Art. 40.

*(Autorità competente
a deliberare le sanzioni)*

Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore.

Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e dall'educatore.

Art. 41.

*(Impiego della forza fisica
e uso dei mezzi di coercizione)*

Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei

casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

Art. 42.

(*Trasferimenti e traduzioni*)

I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.

Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie.

I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.

Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite, nel tempo più breve possibile, dall'arma dei carabinieri e dal corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurne i disagi. È consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi. Nei casi indicati dal regolamento è consentito l'uso di abiti civili.

Art. 43.

(*Dimissione*)

La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il direttore dell'istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere pre-

visto tre mesi prima, il direttore dà le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione.

Il direttore deve informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza nonchè l'autorità di pubblica sicurezza quando il soggetto deve essere sottoposto a misura di sicurezza.

Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.

I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

Art. 44.

(*Nascite, matrimoni, decessi*)

Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.

La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia.

La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti.

CAPO V.

ASSISTENZA

Art. 45.

(*Assistenza alle famiglie*)

Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale.

È utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

Art. 46.

(Assistenza post-penitenziaria)

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente.

I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

CAPO VI

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
E REMISSIONE DEL DEBITO

Art. 47.

(Affidamento in prova al servizio sociale)

Allorchè alla pena detentiva inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi un tempo di due anni e sei mesi ovvero di tre anni nei casi di persona di età inferiore agli anni ventuno o di persona di età superiore agli anni settanta, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

L'affidamento al servizio sociale non si applica quando il condannato abbia precedentemente commesso un delitto della stessa indole ed in ogni caso è escluso per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi in istituto, nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni di cui al quarto comma siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rap-

porti con il servizio sociale, alla sua dimora, alla sua libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati.

Nel verbale può anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della vittima del suo delitto ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.

Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza, fornendo dettagliate notizie sul comportamento del soggetto e proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

Art. 48.

(Regime di semilibertà)

Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

La concessione della semilibertà non è ammessa nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Art. 49.

*(Ammissione obbligatoria
al regime di semilibertà)*

Sono espiate in regime di semilibertà le pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie, semprechè il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale o non sia ammesso al lavoro alla dipendenze di enti pubblici.

Art. 50.

(Ammissione facoltativa alla semilibertà)

Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, semprechè il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale.

Fuori dai casi previsti dal precedente articolo e dal precedente comma, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo.

Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva, convertita a norma di legge.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società.

Art. 51

*(Sospensione e revoca
del regime di semilibertà)*

Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.

Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice pe-

nale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

All'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 53.

Art. 52.

*(Licenza al condannato
ammesso al regime di semilibertà)*

Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno.

Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.

Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 53.

(Licenze agli internati)

Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.

Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell'articolo precedente.

Durante la licenza l'internato è sottoposto al regime della libertà vigilata,

Se l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.

L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e, se in regime di semilibertà, può subire la revoca della concessione.

Art. 54.

(*Liberazione anticipata*)

Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione può essere concessa, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una riduzione di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la Corte d'appello o il Tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

Nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come scontata.

La concessione della liberazione anticipata non è ammessa nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Art. 55.

(*Modalità di esecuzione della libertà vigilata*).

I sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, sono affidati al servizio sociale, al fine del loro reinserimento sociale.

Art. 56.

(*Remissione del debito*).

Il debito per le spese del procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei

condannati e degli internati che versino in disagiate condizioni economiche e si siano distinti per regolare condotta.

La condotta si considera regolare quando il soggetto, durante la detenzione o l'esecuzione della misura di sicurezza, abbia manifestato costante impegno nel lavoro e nell'apprendimento scolastico e professionale e costante senso di responsabilità nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.

Art. 57.

(*Legittimazione alla richiesta dei benefici*).

Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 e 56 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina.

Art. 58.

(*Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza*).

Dei provvedimenti previsti dal presente Capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, esclusi quelli di cui all'articolo 56, è data immediata comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

CAPO I.

ISTITUTI PENITENZIARI.

Art. 59.

(*Istituti per adulti*)

Gli istituti per adulti dipendenti dall'Amministrazione penitenziaria si distinguono in:

- 1) istituti di custodia preventiva;
- 2) istituti per l'esecuzione delle pene;

3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;

4) centri di osservazione.

Art. 60.

(Istituti di custodia preventiva).

Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.

Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.

Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall'autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

Art. 61.

(Istituti per l'esecuzione delle pene)

Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.

Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

2) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di

custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.

Art. 62.

(Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive)

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:

colonie agricole;

case di lavoro;

case di cura e custodia;

ospedali psichiatrici giudiziari.

In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale.

Possono essere istituite:

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;

sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

Art. 63.

(Centri di osservazione)

I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

I predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell'articolo 13 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli istituti.

Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.

Su richiesta dell'autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per la esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.

I centri di osservazione svolgono, altresì, attività di ricerca scientifica.

Art. 64.

(Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza).

I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

Art. 65.

(Istituti per infermi e minorati)

I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.

A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

Art. 66.

(Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti)

La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonché delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.

Art. 67.

(Visite agli istituti).

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

a) il presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Corte costituzionale;

b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

c) il presidente della Corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, il presidente del Tribunale e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale, il pretore, i magistrati

di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la Regione, nell'ambito della loro circoscrizione;

e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;

f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;

g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;

i) l'ispettore dei cappellani;

l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

CAPO II

GIUDICI DI SORVEGLIANZA

Art. 68.

(Uffici di sorveglianza)

Gli uffici di sorveglianza sono costituiti presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge ed hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.

Ai detti uffici, per l'esercizio delle funzioni elencate negli articoli 69 e 70, sono assegnati magistrati di appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

I magistrati addetti agli uffici di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

Art. 69.

(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza).

Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministero le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.

Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive.

Approva, con ordine di servizio, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13 e, nel corso del suo svolgimento, impartisce le disposizioni che ritiene opportune in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei condannati e degli internati, nonchè al fine della loro rieducazione.

Decide, con ordine di servizio, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, le questioni concernenti la mercede e la remunerazione, nonchè lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

b) l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.

Provvede, con ordinanza, sull'affidamento al servizio sociale dei sottoposti alla libertà vigilata, sulla remissione del debito di cui all'articolo 56, sui permessi e sulle licenze, nonchè in ordine ai trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 11 ed ai ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale.

Esprime motivato parere sulle proposte di grazia formulate dai consigli di disciplina.

Svolge, inoltre, le funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi, adottando i relativi provvedimenti con il procedimento e le forme ivi previsti.

Art. 70.

(Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza)

In ciascun distretto di corte di appello è costituita una apposita sezione, alla quale sono devoluti gli affari in materia di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 47, revoca anticipata delle misure di sicurezza, ammissione al regime di semilibertà e revoca del provvedimento di ammissione, concessione delle riduzioni di pena per la liberazione anticipata e revoca delle riduzioni stesse.

A ciascuna sezione sono destinati magistrati di sorveglianza nel numero richiesto dalle esigenze del servizio e nei limiti delle dotazioni organiche degli uffici di sorveglianza del distretto.

La sezione provvede con il numero invariabile di quattro votanti ed è composta da un magistrato di sorveglianza con funzioni di magistrato di appello, che la presiede, da un magistrato di sorveglianza con funzioni di magistrato di tribunale, nonchè da due esperti, scelti tra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80. Uno dei due magistrati deve appartenere all'ufficio di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato.

La composizione delle sezioni è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

Le decisioni della sezione sono emanate con ordinanza in camera di consiglio.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 71.

(Procedimento di sorveglianza)

Il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza, a seguito della richiesta o

della proposta previste dall'articolo 57 ovvero d'ufficio, fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa pervenire avviso al pubblico ministero ed all'interessato almeno cinque giorni prima di quello stabilito, avvertendoli che possono partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.

L'interessato nomina un difensore. Ove non vi provveda, il difensore è nominato di ufficio dal presidente della sezione o dal magistrato di sorveglianza.

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche in tutti i casi in cui la sezione o il magistrato di sorveglianza procedono d'ufficio.

La competenza spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta previste dall'articolo 57 od all'inizio d'ufficio del procedimento di sorveglianza.

L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero e all'interessato nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione.

Avverso l'ordinanza della sezione o del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti nei commi precedenti sono effettuate ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale.

La sezione e il magistrato di sorveglianza emettono i loro provvedimenti avvalendosi della consulenza di tecnici del trattamento operanti negli stabilimenti della loro circoscrizione e possono svolgere le investigazioni previste dall'articolo 637 del codice di procedura penale.

Alla revoca delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell'articolo 54 quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorveglianza provvede secondo le modalità stabilite per gli incidenti di esecuzione.

CAPO III

SERVIZIO SOCIALE E ASSISTENZA

Art. 72.

(Centri di servizio sociale)

Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti.

Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, con suo decreto, che per più uffici di sorveglianza sia istituito un solo centro di servizio sociale stabilendone la sede.

I centri di servizio sociale dipendono dall'Amministrazione penitenziaria e la loro organizzazione è disciplinata dal regolamento.

I centri, a mezzo del personale di servizio sociale, provvedono ad eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza o della sezione di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati, nonché a prestare la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

I centri prestano inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti, opera di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario. Svolgono, infine, ogni altra attività prevista dalla presente legge che comporti interventi di servizio sociale.

Art. 73.

(Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto).

Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme pre-

viste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

La cassa è amministrata da un consiglio composto:

- 1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
- 2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 3) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente per l'assistenza.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.

Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 23.

I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

Art. 74.

(Consigli di aiuto sociale).

Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato, e composto dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della Regione, da un rappresentante della Provincia, da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno designato dal prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, da un delegato dell'ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal presidente del tribunale fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:

- 1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;
- 2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;
- 3) con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del Ministro del tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare;
- 4) con i fondi ordinari di bilancio;
- 5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo precedente e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.

Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale, che delibera con la presenza di almeno sette componenti.

Art. 75.

(Attività del consiglio di aiuto sociale per la assistenza penitenziaria e post-penitenziaria).

Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:

- 1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni

consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;

2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;

3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo 77, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;

4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e attività lavorative per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro; promuove altresì la frequenza dei liberati ai normali corsi di addestramento e di avviamento professionale predisposti dalle Regioni;

5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;

6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;

7) concede sussidi in denaro o in natura;

8) collabora con i competenti organi per il coordinamento dell'attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati.

Art. 76.

(Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto).

Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.

Art. 77.

(Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale).

Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di cui al quarto comma dell'articolo 74, è istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro rappresentanti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all'articolo 72.

I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.

Il comitato delibera con la presenza di almeno cinque componenti.

Art. 78

(Assistenti volontari).

L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne

coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 79.

(Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali).

Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.

Art. 80.

(Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena).

Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72.

L'amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare, annualmente, con il Ministero del tesoro.

Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.

Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

Il servizio infermieristico degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e custodia è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri addetti alla cura e alla custodia dei detenuti e degli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e di custodia.

A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, numero 275, emanato a norma dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.

Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.

Art. 81.

(Attribuzioni degli assistenti sociali).

Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, anche nell'ambito dei centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72 della presente legge.

Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell'articolo 72 della presente legge nell'ambito dei centri di servizio sociale.

Esercitano opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive e a misure alternative alla detenzione; partecipano, inoltre, all'attività di assistenza dei dimessi.

Art. 82.

(Attribuzioni degli educatori).

Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione

con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.

Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.

Art. 83.

(Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori).

La tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite rispettivamente dalle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

Al personale delle carriere suddette si applicano le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, nonchè, in quanto compatibili, quelle di cui al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni; lo stesso personale dipende direttamente dall'amministrazione penitenziaria e dai suoi organi periferici.

Gli impiegati della carriera direttiva di servizio sociale che al 1° luglio 1970 rivestivano la qualifica di direttore, al conseguimento dell'anzianità di cui al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono esonerati, per la nomina alla qualifica di primo dirigente, dalla partecipazione al corso previsto dagli articoli 22 e 23 del decreto stesso.

La nomina è effettuata, nei limiti dei posti disponibili, con decreto del Ministro, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione sulla base dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati.

Art. 84.

(Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro di grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.

Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà indetto un concorso pubblico di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, nel limite del residuo cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso. A tale concorso sono ammessi anche gli assistenti sociali immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

Il concorso previsto al primo comma è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano attività retribuita di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti e siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado nonchè di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale.

Il concorso consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:

- 1) teoria e pratica del servizio sociale;
- 2) psicologia;
- 3) nozioni di diritto e procedura penale;
- 4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che

ne fa le veci ed è composta dai seguenti membri:

un magistrato di Corte d'appello addetto alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia o in criminologia o in antropologia criminale;

un ispettore generale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

un docente di materie di servizio sociale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta amministrazione con qualifica non inferiore a direttore alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 257).

La prova si considera superata dai candidati che hanno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

I vincitori del concorso sono nominati:

a) alla prima classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato servizio continuativo ai sensi del terzo comma del presente articolo per almeno due anni;

b) alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno quattro anni;

c) alla terza classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno otto anni.

Nei confronti di coloro che sono inquadrati nella prima o nella seconda classe di stipendio, ai sensi del comma precedente, gli anni di servizio di assistente sociale prestato in modo continuativo, ai sensi del terzo comma del presente articolo, oltre i limiti rispettivi di due e quattro anni sono computati ai fini dell'inquadramento nella classe di stipendio immediatamente superiore.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio prestato ai sensi del

terzo comma del presente articolo, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita.

Art. 85.

(Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale).

Alla lettera e) dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, sono soppresse le parole « istituita o autorizzata a norma di legge ».

Art. 86.

(Personale per gli uffici di sorveglianza).

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il contingente dei magistrati e del personale di cui all'articolo 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

Art. 87.

(Norme di esecuzione).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emanato di concerto anche con il Ministro della pubblica istruzione.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.

Entro il termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate le norme che disciplinano l'ingresso in carriera del personale di concetto dei ruoli degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Le disposizioni concernenti l'affidamento al servizio sociale e il regime di semilibertà entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 88.

(Attuazione dei ruoli del personale).

L'istituzione del ruolo organico del personale di concetto di servizio sociale per adulti, l'ampliamento del ruolo organico del personale direttivo di servizio sociale, l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti e l'ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente legge, saranno attuati entro un periodo di sette anni.

Art. 89.

(Norme abrogate).

Sono abrogati gli articoli 141, 142, 143, 144, 149 e l'ultimo capoverso dell'articolo 207 del codice penale, l'articolo 585 del codice di procedura penale nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 90.

(Esigenze di sicurezza).

Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

Art. 91.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

SEDI E GIURISDIZIONI DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

ANCONA — Tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.

MACERATA — Tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.

BARI — Tribunali di Bari, Trani.

FOGGIA — Tribunali di Foggia, Lucera.

BOLOGNA — Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.

MODENA — Tribunale di Modena.

REGGIO EMILIA — Tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.

BRESCIA — Tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.

MANTOVA — Tribunali di Mantova, Cremona.

CAGLIARI — Tribunali di Cagliari, Oristano.

NUORO — Tribunali di Nuoro, Lanusei.

SASSARI — Tribunali di Sassari, Tempio Pausania.

CALTANISSETTA — Tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.

CATANIA — Tribunali di Catania, Caltagirone.

SIRACUSA — Tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.

CATANZARO — Tribunali di Catanzaro, Crotona, Nicastro, Vibo Valentia.

COSENZA — Tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.

REGGIO CALABRIA — Tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.

FIRENZE — Tribunali di Firenze, Arezzo, Prato.

SIENA — Tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.

LIVORNO — Tribunale di Livorno.

PISA — Tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia.

GENOVA — Tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.

APUANIA MASSA — Tribunali di Apuania Massa, La Spezia.

L'AQUILA — Tribunali di L'Aquila, Avezzano, Lanciano, Sulmona.

PESCARA — Tribunali di Pescara, Chieti, Teramo, Vasto.

LECCE — Tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto.

MESSINA — Tribunali di Messina, Mistretta, Patti.

MILANO — Tribunali di Milano, Lodi, Monza.

PAVIA — Tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.

VARESE — Tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.

NAPOLI — Tribunali di Napoli, Ariano Irpino, Avellino, Benevento.

CAMPOBASSO — Tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.

SALERNO — Tribunali di Salerno, Sant'Angelo dei Lombardi, Vallo della Lucania.

SANTA MARIA CAPUA VETERE — Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

PALERMO — Tribunali di Palermo, Termini Imerese.

AGRIGENTO — Tribunali di Agrigento, Sciacca.

TRAPANI — Tribunali di Trapani, Marsala.

PERUGIA — Tribunali di Perugia, Orvieto.

SPOLETO — Tribunali di Spoleto, Terni.

POTENZA — Tribunali di Potenza, Lagonegro, Sala Consilina.

MATERA — Tribunali di Matera, Melfi.

ROMA — Tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.

FROSINONE — Tribunali di Frosinone, Cassino.

VITERBO — Tribunali di Viterbo, Rieti.

TORINO — Tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.

ALESSANDRIA — Tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.

NOVARA — Tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.

VERCELLI — Tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea.

CUNEO — Tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.

TRENTO — Tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.

TRIESTE — Tribunale di Trieste.

GORIZIA — Tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Udine.

VENEZIA — Tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.

PADOVA — Tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.

VERONA — Tribunali di Verona, Vicenza.

TABELLA B

RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

PERSONALE DIRIGENTE

Qualifica —	Livello di funzioni —	Funzione —	Posti in funzione —
Dirigente superiore	D	Ispettore generale per i servizi sociali o consigliere ministeriale aggiunto	6
Primo dirigente	E	Direttore di centro di servizio sociale o di ufficio di servizio sociale per minorenni di particolare importanza o vice consigliere ministeriale aggiunto	12
			18

PERSONALE DIRETTIVO

Qualifica —	Parametro —	Anni di permanenza nella classe di stipendio —	Dotazione organica —
Direttore aggiunto di centro di servizio sociale o direttore di ufficio di servizio sociale per minorenni	530 487 455 426 387	— 7 5 5 2	18
Direttore di sezione	307	—	52
Consigliere	257 190	4 6 mesi	
			70

TABELLA C			TABELLA D		
RUOLO ORGANICO DEGLI EDUCATORI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO			RUOLO ORGANICO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO		
Para- metro	Qualifica	Organico	Para- metro	Qualifica	Organico
370	Educatore capo	41	370	Assistente sociale capo . .	37
297 255 {	Educatore principale . .	185	297 255 {	Assistente sociale principale	167
218 178 {	Educatore	184	218 178 {	Assistente sociale	166
160 {			160 {		
		410			370

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Variazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana in corso

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato, ha deliberato, all'unanimità, di modificare il calendario dei lavori della corrente settimana, depennandone il disegno di legge n. 1572 (ed altri connessi) nonchè la mozione n. 68.

Se non vi sono osservazioni, tale modifica s'intende approvata.

In conseguenza di tale decisione, la seduta prevista per domani non avrà più luogo.

Integrazione al programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 24 giugno all'inizio delle ferie estive

P R E S I D E N T E . Nella stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per il periodo dal 24 giugno fino all'inizio delle ferie estive, comunicato all'Assemblea nella seduta del 19 giugno 1975:

— Disegno di legge n. 1746. — Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale.

Non facendosi osservazioni, la suddetta integrazione al programma si considera definitiva ai sensi del secondo comma del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 22 al 25 luglio 1975

P R E S I D E N T E . Sempre nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori per il periodo dal 22 al 25 luglio 1975:

Martedì	22 luglio (<i>pomeridiana</i>)	— Disegno di legge n. 1746. — Nomina dei Segretari comunali della qualifica iniziale.
Mercoledì	23 » (<i>pomeridiana</i>)	— Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (<i>presentato alla Camera dei deputati - scade il 25 agosto 1975</i>).
Giovedì	24 » (<i>pomeridiana</i>)	
Venerdì	25 » (<i>antimeridiana</i>)	
		— Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,35*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari